



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2066

Misure per il sostegno della famiglia

19/03/2018 - 11:31

Indice

1. DDL S. 2066 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2066	5
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	20
1.3.2.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)	21
1.3.2.1.1. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (ant.) del 02/10/2015	22
1.3.2.1.2. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (ant.) del 09/10/2015	24
1.3.2.1.3. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 02/02/2016	26
1.3.2.1.4. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (ant.) del 17/03/2016	28
1.3.2.1.5. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 335 (pom.) del 17/03/2016	30
1.3.2.1.6. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 344 (ant.) del 07/04/2016	33
1.3.2.1.7. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 50 (ant.) del 23/06/2016	36
1.3.2.1.8. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 376 (pom.) del 23/06/2016	37
1.3.2.1.9. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 51 (ant.) del 29/06/2016	40
1.3.2.1.10. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 52 (pom.) del 06/07/2016	41
1.3.2.1.11. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 53 (ant.) del 07/07/2016	42
1.3.2.1.12. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 381 (pom.) del 07/07/2016	43
1.3.2.1.13. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 54 (pom.) del 12/07/2016	46
1.3.2.1.14. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 382 (pom.) del 12/07/2016	47
1.3.2.1.15. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 55 (ant.) del 21/07/2016	49
1.3.2.1.16. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 56 (pom.) del 27/07/2016	50
1.3.2.1.17. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 388 (pom.) del 27/07/2016	51
1.3.2.1.18. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 403 (pom.) del 06/10/2016	57
1.3.2.1.19. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 62 (pom.) dell'11/10/2016	60
1.3.2.1.20. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 404 (pom.) dell'11/10/2016	61
1.3.2.1.21. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 63 (pom.) del 12/10/2016	64
1.3.2.1.22. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 406 (pom.) del 12/10/2016	65
1.3.2.1.23. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 407 (ant.) del 13/10/2016	67
1.3.2.1.24. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 412 (ant.) del 26/10/2016	71
1.3.2.1.25. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 467 (ant.) del 09/03/2017	78

1.3.2.1.26. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 469 (pom.) del 15/03/2017	93
1.3.2.1.27. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 505 (ant.) del 29/06/2017	96
1.3.2.1.28. 6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 522 (pom.) del 01/08/2017	100

1. DDL S. 2066 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2066
XVII Legislatura

Misure per il sostegno della famiglia

Iter

15 marzo 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2066 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Renato Schifani](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#))

Cofirmatari

[Luigi Marino](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Laura Bianconi](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Federica Chiavaroli](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Bruno Mancuso](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Piero Aiello](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Gabriele Albertini](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Fabiola Anitori](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Andrea Augello](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Antonio Azzollini](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Giovanni Bilardi](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Paolo Bonaiuti](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Pier Ferdinando Casini](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Francesco Colucci](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Luigi Compagna](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Franco Conte](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Mario Dalla Tor](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Nico D'Ascola](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Antonio De Poli](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Aldo Di Biagio](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Ulisse Di Giacomo](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Giuseppe Esposito](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Roberto Formigoni](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Antonio Gentile](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Carlo Giovanardi](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Marcello Gualdani](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Giuseppe Francesco Maria Marinello](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Pippo Pagano](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Gaetano Quagliariello](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Luciano Rossi](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Maurizio Sacconi](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Salvatore Torrisi](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#)), [Guido Viceconte](#) ([AP \(NCD-UDC\)](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 settembre 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 510 del 23 settembre 2015.

Classificazione TESEO

FAMIGLIA

Articoli

DETRAZIONI DI IMPOSTE (Artt.1, 3, 10), FIGLI (Art.1), CONVIVENTI (Art.1), GENITORI (Art.1), LIMITI DI REDDITO A FINI FISCALI (Artt.1, 2, 5, 11), ADDIZIONALE DI IMPOSTE (Art.3), IRPEF (Artt.3, 4), ONERI DEDUCIBILI (Art.4), NEONATI (Art.4), GRAVIDANZA E PUERPERIO (Art.4), MEDICINALI (Art.4), COSMETICI (Art.4), PRODOTTI ALIMENTARI (Art.4), PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4, 6, 8,

9), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.4, 6, 8), LAVORATORI MADRI E PADRI (Art.6), CREDITO DI IMPOSTE (Art.6), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.7), RETRIBUZIONE (Art.7), ASSISTENZA ALL'INFANZIA (Art.8), ASILI NIDO (Art.8), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.8), LAVORATORI E COLLABORATORI DOMESTICI (Art.8), BUONI SERVIZIO (Art.9), ISTRUZIONE (Art.9), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.9), AGEVOLAZIONI FISCALI (Artt.10, 11), IMMOBILI PER ABITAZIONE (Artt.10, 11, 14), GIOVANI (Artt.10, 11), ICI (Artt.10, 11, 14), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (Artt.10, 11), CANONE DI LOCAZIONE (Artt.10, 11), CONIUGI (Artt.10, 11), MUTUI EDILIZI (Art.13), PRIMA CASA (Art.13), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Art.14)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Claudio Moscardelli \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 20 giugno 2015) .

Assegnazione

Assegnato alla [6ª Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede referente il 23 settembre 2015. Annuncio nella seduta ant. n. 510 del 23 settembre 2015.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2066

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2066

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SCHIFANI**, **Luigi MARINO**, **BIANCONI**, **CHIAVAROLI**, **MANCUSO**, **AIELLO**, **ALBERTINI**, **ANITORI**, **AUGELLO**, **AZZOLLINI**, **BILARDI**, **BONAIUTI**, **CASINI**, **COLUCCI**, **COMPAGNA**, **CONTE**, **DALLA TOR**, **D'ASCOLA**, **DE POLI**, **DI BIAGIO**, **DI GIACOMO**, **Giuseppe ESPOSITO**, **FORMIGONI**, **GENTILE**, **GIOVANARDI**, **GUALDANI**, **MARINELLO**, **PAGANO**, **QUAGLIARIELLO**, **Luciano ROSSI**, **SACCONI**, **TORRISI** e **VICECONTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2015

Misure per il sostegno della famiglia

Onorevoli Senatori. -- È prioritario mettere al centro del dibattito politico il tema della famiglia, della natalità e delle esigenze ad esse legate. La famiglia è infatti non solo il soggetto promotore dello sviluppo e del benessere sociale, ma anche il luogo in cui coltivare il futuro, il desiderio di maternità e di paternità.

Secondo l'ISTAT il tasso di fecondità nel nostro Paese è attestato sull'1,39 figli per donna in età fertile (anno 2013). Quello italiano è uno dei livelli più bassi di fecondità osservato nei Paesi sviluppati ed è il risultato di una progressiva diminuzione delle nascite che è in atto da circa un secolo. La diminuzione della fecondità è stata, tra l'altro, accompagnata da importanti mutamenti nelle modalità scelte dalle coppie per avere dei figli. L'età della madre alla nascita del primo figlio, ad esempio, è andata aumentando a partire dalle generazioni di donne nate nella seconda metà degli anni cinquanta, raggiungendo oggi la soglia dei ventinove anni. In realtà in Italia si fanno pochi figli non perché non siano desiderati ma per le oggettive difficoltà economiche, lavorative e di organizzazione.

In Europa esistono Paesi -- come quelli scandinavi, la Germania e la Francia -- dove il Governo ha investito largamente nelle politiche familiari, determinando un incremento notevole della natalità. Ad esempio, in Francia si registra ormai un indice di fecondità assestato attorno ai due figli per donna.

Queste valutazioni risentono fortemente sia del regime di *welfare* che delle forme di sostegno sociale per le coppie, per le famiglie e per l'infanzia. Lo Stato, con particolare riferimento all'attività del legislatore, possiede non solo le potenzialità, ma anche la responsabilità sociale di efficaci politiche a sostegno della natalità.

La Francia -- la cui struttura assistenziale è più vicina a quella italiana -- sembra essere attualmente il Paese che meglio ha interpretato tali necessità atualizzando politiche volte al sostegno della famiglia, considerando quest'ultima come fattore di sviluppo e crescita; basti pensare che il 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL) viene destinato alle cosiddette «prestazioni familiari»: assegni generali di mantenimento (assegno di sostegno familiare, assegno per il genitore solo), prestazioni di mantenimento e di accoglienza legate alla piccola infanzia (premio alla nascita o all'adozione, assegno mensile erogato in presenza di determinate condizioni di reddito dalla nascita ai tre anni di età del bambino o al momento dell'adozione del bambino, integrazione di libera scelta di attività, integrazione della libera scelta del modo di custodia), prestazioni ad assegnazione speciale (assegno per l'istruzione di un figlio disabile, assegno per l'inizio dell'anno scolastico, assegno di presenza parentale, assegno

d'alloggio, indennità di trasloco) e altre misure di agevolazione fiscale per le famiglie.

L'incremento del tasso di natalità, come è noto, è un vantaggio incomparabile -- nel medio e lungo termine -- per l'economia di un Paese: maggior numero di occupati, di consumatori e di contribuenti. La politica adottata in Francia porterà, in prospettiva, a un primo rimedio degli squilibri crescenti del sistema di previdenza, mentre nel breve periodo porterà a un'espansione del settore degli impieghi legati alla cura e all'educazione dei bambini.

La presente proposta di legge ha l'ambizione di varare anche in Italia una organica politica per l'inversione di tendenza nel tasso di natalità, tenendo conto -- è ovvio -- delle specificità del sistema di *welfare* italiano, nonché delle compatibilità di finanza pubblica, ma puntando decisamente in questa direzione.

La proposta individua tre filoni di intervento:

- 1) trattamento fiscale delle famiglie con figli a carico e dei genitori a carico;
- 2) misure specifiche di sostegno alla natalità e di incentivo al suo incremento e corrispondenti misure a favore della conciliazione lavoro-vita familiare;
- 3) agevolazioni per l'accesso alla locazione da parte delle giovani coppie e trattamento fiscale dell'abitazione principale.

Con il Capo I (Trattamento fiscale della famiglia) si introducono norme immediatamente applicabili che avvicinano il nostro ordinamento fiscale ad un organico sistema di quoziente familiare.

In particolare, l'articolo 1 rivede profondamente il sistema delle detrazioni:

- elevando gli attuali massimali per i figli a carico;
- riconoscendo una più accentuata progressione per le famiglie via via più numerose;
- riconoscendo una specifica detrazione aggiuntiva per i genitori a carico del contribuente, al fine di incentivare il sostegno dei genitori in difficoltà economiche o non autonomi da parte dei figli: la famiglia, infatti, è luogo primario di formazione della personalità se concepita e vissuta, sempre più, come fonte di diritti e di corrispondenti doveri;
- rimediando (con l'articolo 1, comma 2) ad una palese irrazionalità della disciplina tributaria. Infatti, il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ha introdotto il limite entro il quale un familiare viene considerato a carico: 5.550.000 lire, corrispondente agli attuali 2.840,51 euro. Da allora, nonostante siano passati quasi trenta anni, tale importo non è mai stato modificato. Nel frattempo questo limite è stato fortemente eroso dall'inflazione. Il mancato adeguamento dell'importo ha comportato una duplice stortura: da un lato, rende più difficile l'autonomia economica dei giovani e, dall'altro, favorisce la ricerca di lavori in nero, al fine di non perdere i benefici delle detrazioni e degli assegni familiari. Tale situazione risulta particolarmente evidente per gli studenti universitari che, a fronte delle importanti spese che le famiglie devono sostenere per gli studi e il mantenimento (specie per i fuori sede), hanno la necessità di ricercare piccoli lavori per garantirsi un minimo di autonomia economica.

L'articolo 2 dispone la modulazione in base al carico familiare dell'importante contributo degli «80 euro», introdotto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati dal decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La modifica ha anche la finalità di stabilizzare l'istituto e radicarlo nell'ordinamento.

L'articolo 3 interviene in materia di addizionale regionale IRPEF. Infatti, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha stabilito, a decorrere dal 2012, un aumento delle addizionali regionali dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), con un'aliquota base dell'1,23 per cento che può essere maggiorata:

- a) fino a 0,5 punti percentuali per gli anni 2012 e 2013;
- b) fino a 1,1 punti percentuali per l'anno 2014;
- c) fino a 2,1 punti percentuali a decorrere dall'anno 2015.

Il decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, ha

stabilito che i comuni possono gestire le addizionali comunali con aumento dall'aliquota fino allo 0,80 per cento. A fronte di questi importanti aumenti delle addizionali, sono stati introdotti dei correttivi di equità verticale, in facoltà delle regioni e dei comuni, per differenziare le aliquote in base a fasce di reddito. Ma non è stato introdotto alcun correttivo di equità orizzontale che tenga conto di quante persone (e, nel caso dei disabili, delle loro condizioni) vivono con quel reddito, rendendo quindi le addizionali e i relativi aumenti particolarmente iniqui nei confronti delle famiglie con figli, soprattutto quelle numerose e con disabili: a parità di reddito, un lavoratore con uno, due, tre o più figli a carico, paga le stesse identiche addizionali di un *single* o di una coppia senza figli. Si rende quindi necessario introdurre dei correttivi che prendano in considerazione i figli a carico.

Al Capo II si collocano una serie di misure volte a delineare un nuovo *welfare* orientato alla famiglia e alla natalità. Con gli articoli 4 e 5 viene riconosciuta una deduzione ai fini dell'imposta sulle persone fisiche pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino. Si interviene in tal modo sulla fascia della primissima infanzia e del mero evento della nascita.

L'articolo 6 invece reca una misura specifica volta a conciliare vita lavorativa e maternità: si tratta di un incentivo alle imprese che assumono donne lavoratrici sancendo i presupposti per la fruizione, da parte delle imprese stesse, del credito di imposta disciplinandone la decorrenza e la misura, nonché specificandone la natura.

Con l'articolo 7, sempre allo scopo di non scoraggiare -- sul versante lavorativo -- la maternità/paternità, si aumenta il contributo corrisposto durante il periodo di congedo parentale dal 30 per cento (attuale) al 60 per cento della retribuzione, al fine di favorire la possibilità di cura e di accoglienza del nuovo nato da parte dei genitori.

Con l'articolo 8 si incrementa il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, (150 milioni per l'anno 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017) con una espressa finalizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a due obiettivi, entrambi connessi alla fase della prima infanzia: il cofinanziamento degli investimenti promossi per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, e l'istituzione dell'assegno di cura e custodia, al fine di garantire un'assistente materna riconosciuta o un qualunque altro soggetto idoneo per la custodia, anche domiciliare, del bambino (articolo 8, comma 2, lettera *b*).

Con l'articolo 9 si interviene invece sulla fase dell'età scolare, introducendo un contributo specifico, in forma di *voucher*, per le spese di formazione e istruzione, percepibile fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

Infine il Capo III interviene sul tema della casa. La possibilità di avere una casa, di proprietà o in affitto, rappresenta una questione sociale fondamentale, che si intreccia all'andamento del ciclo economico del Paese e può, soprattutto nel caso dei giovani, costituire un elemento determinante nella decisione di formare una famiglia. In Italia, la crescita dei valori immobiliari -- che si è protratta per una lunga fase -- ha contribuito a rendere difficile la possibilità per le coppie di giovani sposi non solo di effettuare un acquisto immobiliare, ma anche di accedere a contratti privati di locazione. Questa situazione è stata alimentata dalla precarietà delle condizioni del mercato del lavoro giovanile: in Italia la condizione del precariato accomuna ancora migliaia di giovani, nonostante le recenti riforme introdotte con il *Job Act* e si somma al ruolo negativamente significativo svolto dalle politiche abitative, che hanno registrato una progressiva crisi dell'edilizia residenziale pubblica.

Il problema dell'accesso alle abitazioni da parte dei giovani intenzionati a sposarsi è stato recepito da alcune legislazioni regionali che hanno previsto una riserva di alloggi nei programmi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata o sovvenzionata. Ma è necessario andare oltre.

La Costituzione dispone, all'articolo 31, che la Repubblica deve agevolare con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia, e questo comporta la necessità di rendere organica la normativa sulle agevolazioni per l'accesso alla casa da parte di coloro che decidono di sposarsi, sia per

l'acquisto sia per la locazione.

La finalità principale e fondamentale degli articoli 10, 11, 12 e 13 è quindi quella di sostenere la famiglia come risorsa primaria in tutte le sue funzioni e permettere alle giovani coppie l'accesso facilitato al diritto alla casa, sia in affitto che in proprietà (articolo 13), con particolare riferimento -- per la locazione -- alla formulazione di agevolazioni fiscali, sia per il conduttore che per il proprietario nel caso di contratto di locazione per giovani sposi.

Possono accedere alle agevolazioni fiscali indicate all'articolo 10 i conduttori in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 11, comma 1, ovvero tutti coloro che abbiano contratto matrimonio civile o concordatario, fino a tre anni prima della data di decorrenza del contratto di locazione, purché uno dei coniugi abbia meno di trentacinque anni di età e che essi abbiano un reddito complessivo fino a 50.000 euro lordi annui.

All'articolo 11, comma 2, viene inoltre indicato che le agevolazioni, di cui all'articolo 10, si applicano per i successivi tre anni dalla stipula del contratto di locazione o del suo rinnovo; mentre all'articolo 11, comma 3, viene stabilito che in caso di nascita del primo figlio, nelle condizioni indicate dai commi precedenti, le agevolazioni si intendono prorogate ai conduttori per il successivo triennio. È anche questa una norma chiaramente finalizzata all'incremento della natalità, che rivela la finalità dell'intero provvedimento che è quella di fare in modo che attraverso tante misure convergenti lo Stato mostri sempre un volto amichevole ai giovani che decidono di costruire una famiglia e a tutti coloro che affrontano con fiducia l'arrivo di un nuovo membro della famiglia stessa.

Con l'articolo 13 si interviene anche a favore dell'accesso in proprietà alla prima casa, incrementando il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007, in quanto tale Fondo reca oggi una copertura limitata all'anno 2015.

Infine, l'articolo 14 ha invece portata più ampia ed ha la finalità di presidiare adeguatamente sul piano fiscale l'abitazione principale -- che è concetto non esattamente coincidente, ma strettamente correlato con quelli di famiglia e vita familiare -- attraverso un'esenzione sia dalla TASI sia dall'IMU, inclusiva, quest'ultima, delle abitazioni di categoria A/1 (oggi escluse dall'esenzione) in quanto, per le note incongruità del sistema di accatastamento, rientrano oggi in questa categoria anche immobili che non hanno alcuna caratteristica della «abitazione di lusso».

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

TRATTAMENTO FISCALE DELLA FAMIGLIA

Art. 1.

(Detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c):

1) le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 euro»;

2) le parole: «a 1.220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 300 euro»;

3) le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro»;

4) le parole da: «con più di tre figli a carico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con due figli a carico la detrazione è aumentata di 300 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con tre figli a carico la detrazione è aumentata di 400 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico la detrazione è aumentata di 500 euro per ciascun figlio».

b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera d), quale misura di sostegno alla assistenza recata ai genitori, è riconosciuta una detrazione pari a ulteriori 500 euro per ciascuno dei genitori, o dei genitori

del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto fra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro».

2. A decorrere dall'anno d'imposta 2016, l'importo di cui all'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 6.500 euro.

Art. 2.

(Innalzamento del tetto reddituale)

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Per ogni familiare a carico ai sensi dell'articolo 12, i limiti reddituali di cui al comma 1-*bis* del presente articolo sono elevati del 10 per cento».

Art. 3.

(Addizionale regionale IRPEF)

1. Ai fini della determinazione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), le regioni e gli enti locali, a parità di gettito complessivo, devono introdurre detrazioni in favore delle famiglie non inferiori a 50 euro per ogni figlio a carico per le addizionali regionali e a 25 euro per ogni figlio a carico per le addizionali comunali, prevedendo ulteriori agevolazioni a favore delle famiglie con figli disabili.

Capo II

INCREMENTO DELLA NATALITÀ, SOSTEGNO ALLE SPESE FAMILIARI E MISURE PER LA CONCILIAZIONE DI FAMIGLIA E LAVORO

Art. 4.

(Agevolazioni per l'infanzia e il puerperio)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 usufruiscono di una deduzione ai fini dell'IRPEF pari all'80 per cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il parto indicate al comma 2 del presente articolo.

2. La deduzione di cui al comma 1 è applicabile:

a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito del parto e indicate dagli specialisti, prescritte dagli stessi o dal medico di famiglia; tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita del bambino;

b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:

1) latte artificiale e altri alimenti speciali;

2) igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;

3) accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.

3. Ai fini della deduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, incluse le modalità di documentazione delle spese sostenute per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

(Beneficiari)

1. Le agevolazioni di cui agli articoli 4 e 8, comma 2, lettera *b*), della presente legge sono concesse ai soggetti che:

- a*) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2015;
- b*) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;
- c*) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Incentivi in favore delle imprese)

1. Per ogni giorno di assenza di un genitore lavoratore a causa di maternità, paternità o puerperio al datore di lavoro è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera onnicomprensiva lorda, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 3 milioni per ciascun beneficiario ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
3. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a seguito della presentazione, da parte del datore di lavoro, della documentazione relativa all'assenza del lavoratore per le cause indicate nel medesimo comma 1.
6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative del presente articolo, nonché le modalità per il relativo monitoraggio.

Art. 7.

(Incremento della retribuzione in caso di congedo parentale)

1. All'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta, fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata ai sensi di quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso articolo»;
 - b*) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo».

Art. 8.

(Incremento del Fondo per le politiche della famiglia finalizzato agli asili nido e all'assegno di cura e custodia)

1. Al fine di promuovere e di garantire, su tutto il territorio nazionale, un servizio di custodia dei figli, il Fondo per le politiche della famiglia, istituito dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, da ultimo incrementato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ulteriormente incrementato nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2016 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, in vista del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 sulla situazione economica, sociale e assistenziale nell'Unione europea, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della Salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) all'istituzione dell'assegno di cura e custodia per il pagamento di un'assistente materna riconosciuta o di un qualunque altro soggetto idoneo al fine di consentire la cura e la custodia del bambino. L'erogazione è differenziata in base alle categorie di reddito indicate per l'erogazione degli assegni familiari ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la fruizione dell'assegno di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo e dell'importo dello stesso per ciascuna fascia di reddito, nonché per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di utilizzo.

Art. 9.

(Voucher per le spese di istruzione e formazione)

1. Alle famiglie con figli in età scolare è riconosciuto annualmente un contributo a fondo perduto in forma di *voucher* per la copertura delle spese di formazione e istruzione, pari a euro 1.000 per ciascun figlio a carico. Il contributo è riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che:

a) esercitano la potestà sui figli per i quali il contributo è richiesto;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le spese alla cui copertura è destinato il contributo di cui al presente articolo, le modalità di presentazione delle domande e quelle di erogazione del relativo *voucher*.

Capo III

ACCESSO ALL'ABITAZIONE PER LE GIOVANI FAMIGLIE E TASSAZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 10.

(Agevolazione fiscale per gli immobili concessi in locazione a giovani coppie)

1. La somma delle aliquote dell'IMU e della TASI applicabili agli immobili concessi in locazione a giovani coppie ai sensi degli articoli 11 e 12 non può superare il 2 per mille.
2. Il conduttore di immobili in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, può detrarre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, un importo pari al 25 per cento del canone annuo di locazione corrisposto. Per fruire di detta agevolazione, il conduttore è tenuto ad allegare alla dichiarazione dei redditi un'autodichiarazione che attesti la sussistenza dei requisiti e le condizioni di cui al predetto comma 1 dell'articolo 11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative del presente comma ed è definito il modulo per l'autodichiarazione di cui al secondo periodo del medesimo comma.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali riferite alla medesima unità immobiliare.

Art. 11.

(Beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui all'articolo 10 i conduttori di immobili ad uso abitativo in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) hanno contratto matrimonio fino a tre anni prima della data di decorrenza del contratto di locazione;
 - b) uno dei due coniugi ha un'età inferiore ai trentacinque anni;
 - c) hanno un reddito complessivo annuo fino a 50.000 euro lordi per un nucleo familiare di due componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è calcolato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ed è individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 10 si applicano per i tre anni successivi alla stipula del contratto di locazione o al suo rinnovo.
3. In caso di nascita del primo figlio, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 10 si intendono prorogate per il successivo triennio.

Art. 12.

(Ambito di applicazione)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 11, sono ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 10 i soggetti che stipulano ovvero rinnovano, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo primario, nei quali il conduttore stabilisce la propria residenza entro un mese dalla data di registrazione del contratto di locazione.
2. Le agevolazioni di cui all'articolo 10 spettano a condizione che i contratti di locazione stipulati abbiano una durata non inferiore a quattro anni.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 10 non si applicano:
 - a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o inclusi nelle categorie catastali A/8 e A/9;

b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.

4. Le disposizioni dell'articolo 10 non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali, in qualità di conduttori, per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio.

Art. 13.

*(Fondo di solidarietà per i mutui
per la prima casa)*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Art. 14.

(Tassazione della abitazione principale)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 669 le parole: «ivi compresa l'abitazione principale» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dell'abitazione principale»;

b) al comma 671, le parole: «a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo diverso da quello di abitazione principale».

2. L'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

b) al comma 10, le parole: «categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «categorie catastali A/8 e A/9».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2066
XVII Legislatura

Misure per il sostegno della famiglia

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 2 \(ant.\)](#)

2 ottobre 2015

Comitato Ristretto

Discusso

congiuntamente:

[S. 22](#), [S. 25](#), [S. 33](#),

[S. 153](#), [S. 167](#),

[S. 341](#), [S. 569](#),

[S. 773](#), [S. 924](#),

[S. 1161](#), [S. 1198](#),

[S. 1473](#)

[N. 3 \(ant.\)](#)

9 ottobre 2015

Comitato Ristretto

[N. 4 \(pom.\)](#)

2 febbraio 2016

Comitato Ristretto

[N. 5 \(ant.\)](#)

17 marzo 2016

Comitato Ristretto

[N. 335 \(pom.\)](#)

17 marzo 2016

Adottato testo

base A.S. 1473.

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 335 \(pom.\)](#)

17 marzo 2016

Discusso

congiuntamente:

[S. 22](#), [S. 25](#), [S. 33](#),

[S. 153](#), [S. 167](#),

[S. 341](#), [S. 569](#),

[S. 773](#), [S. 924](#),

[S. 1161](#), [S. 1198](#),

[S. 1473](#)

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 344 \(ant.\)](#)

7 aprile 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.22](#), [S.25](#), [S.33](#),
[S.153](#), [S.167](#),
[S.341](#), [S.569](#),
[S.773](#), [S.924](#),
[S.1161](#), [S.1198](#),
[S.1473](#)

[N. 50 \(ant.\)](#)

23 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizioni
informali

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 376 \(pom.\)](#)

23 giugno 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.22](#), [S.25](#), [S.33](#),
[S.153](#), [S.167](#),
[S.341](#), [S.569](#),
[S.773](#), [S.924](#),
[S.1161](#), [S.1198](#),
[S.1473](#)

Sulla
pubblicazione dei
documenti
acquisiti

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 51 \(ant.\)](#)

29 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.22](#), [S.25](#), [S.33](#),
[S.153](#), [S.167](#),
[S.341](#), [S.569](#),
[S.773](#), [S.924](#),
[S.1161](#), [S.1198](#),
[S.1473](#)

Audizione

[N. 52 \(pom.\)](#)

6 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione
informale

[N. 53 \(ant.\)](#)

7 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 381 \(pom.\)](#)

7 luglio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.22](#), [S.25](#), [S.33](#),
[S.153](#), [S.167](#),
[S.341](#), [S.569](#),
[S.773](#), [S.924](#),
[S.1161](#), [S.1198](#),
[S.1473](#)

Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 54 \(pom.\)](#)

12 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.22](#), [S.25](#), [S.33](#),
[S.153](#), [S.167](#),
[S.341](#), [S.569](#),
[S.773](#), [S.924](#),
[S.1161](#), [S.1198](#),
[S.1473](#)

Audizione
informale

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)

[N. 382 \(pom.\)](#)

12 luglio 2016

Discusso
congiuntamente:
[S.22](#), [S.25](#), [S.33](#),
[S.153](#), [S.167](#),
[S.341](#), [S.569](#),
[S.773](#), [S.924](#),
[S.1161](#), [S.1198](#),
[S.1473](#)

Sulla
pubblicazione dei
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente

[N. 55 \(ant.\)](#)

21 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.22](#), [S.25](#), [S.33](#),
[S.153](#), [S.167](#),
[S.341](#), [S.569](#),
[S.773](#), [S.924](#),
[S.1161](#), [S.1198](#),
[S.1473](#)

Audizione
informale

N. 56 (pom.) 27 luglio 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale
N. 388 (pom.) 27 luglio 2016	Discusso congiuntamente: S.22 , S.25 , S.33 , S.153 , S.167 , S.341 , S.569 , S.773 , S.924 , S.1161 , S.1198 , S.1473 Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti nel corso delle audizioni
N. 403 (pom.) 6 ottobre 2016 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente	
N. 62 (pom.) 11 ottobre 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Discusso congiuntamente: S.22 , S.25 , S.33 , S.153 , S.167 , S.341 , S.569 , S.773 , S.924 , S.1161 , S.1198 , S.1473
N. 404 (pom.) 11 ottobre 2016	Audizione Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)	
N. 63 (pom.) 12 ottobre 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Discusso congiuntamente: S.22 , S.25 , S.33 , S.153 , S.167 , S.341 , S.569 , S.773 , S.924 , S.1161 , S.1198 , S.1473 Audizione informale

N. 406 (pom.) 12 ottobre 2016	Sulla pubblicazione dei documenti acquisiti nel corso delle audizioni
N. 407 (ant.) 13 ottobre 2016	Sull'esame dei disegni di legge
6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente	
N. 412 (ant.) 26 ottobre 2016	Discusso congiuntamente: S.22 , S.25 , S.33 , S.153 , S.167 , S.341 , S.569 , S.773 , S.924 , S.1161 , S.1198 , S.1473
	Adottato testo base S. 1473. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 22 novembre 2016 alle ore 18:00
N. 467 (ant.) 9 marzo 2017	Allegato al resoconto testo odg e ed emendamenti
N. 469 (pom.) 15 marzo 2017	Proposta emendativa allegata al resoconto
6 ^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) (sui lavori della Commissione)	
N. 505 (ant.) 29 giugno 2017	Discusso congiuntamente: S.22 , S.25 , S.33 , S.153 , S.167 , S.341 , S.569 , S.773 , S.924 , S.1161 , S.1198 , S.1473
N. 522 (pom.) 1 agosto 2017	

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 2 (ant.) del 02/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1473 e connessi

Riunione n. 2
VENERDÌ 2 OTTOBRE 2015

Relatore: [MOSCARDELLI \(PD\)](#)
Orario: dalle 9,05 alle 9,30

[\(22\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(25\)](#) **ZELLER e BERGER.** - *A agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà*

[\(33\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare*

[\(153\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(167\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

[\(341\)](#) **DE POLI.** - *Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

[\(569\)](#) **BITONCI.** - *Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

[\(773\)](#) **Emanuela MUNERATO.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

[\(924\)](#) *Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

[\(1161\)](#) *Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(1198\)](#) *D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia*

[\(1473\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico*

[\(2066\)](#) *SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia*

(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 3 (ant.) del 09/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1473 e connessi

Riunione n. 3
VENERDÌ 9 OTTOBRE 2015

Relatore: [MOSCARDELLI \(PD\)](#)
Orario: dalle ore 9,40 alle ore 10

[\(22\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(25\)](#) **ZELLER e BERGER.** - *A agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà*

[\(33\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare*

[\(153\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(167\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

[\(341\)](#) **DE POLI.** - *Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

[\(569\)](#) **BITONCI.** - *Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

[\(773\)](#) **Emanuela MUNERATO.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

[\(924\)](#) *Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

[\(1161\)](#) *Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(1198\)](#) *D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia*

[\(1473\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico*

[\(2066\)](#) *SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia*

(Seguito dell'esame e rinvio)

1.3.2.1.3. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 4 (pom.) del 02/02/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1473 e connessi

Riunione n. 4
MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 2016

Relatore: [MOSCARDELLI \(PD\)](#)
Orario: dalle 15,05 alle 15,30

[\(22\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(25\)](#) **ZELLER e BERGER.** - *Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà*

[\(33\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare*

[\(153\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(167\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

[\(341\)](#) **DE POLI.** - *Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

[\(569\)](#) **BITONCI.** - *Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

[\(773\)](#) **Emanuela MUNERATO.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

[\(924\)](#) **Ornella BERTOROTTA ed altri.** - *Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

[\(1161\)](#) **Raffaella BELLOT.** - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(1198\)](#) **D'ANNA.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia*

[\(1473\)](#) **LEPRI ed altri.** - *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico*

[\(2066\)](#) **SCHIFANI ed altri.** - *Misure per il sostegno della famiglia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.4. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 5 (ant.) del 17/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 1473 e connessi

Riunione n. 5
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016

Relatore: [MOSCARDELLI \(PD\)](#)
Orario: dalle 9,05 alle 9,15

[\(22\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(25\)](#) **ZELLER e BERGER.** - *Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà*

[\(33\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare*

[\(153\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(167\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

[\(341\)](#) **DE POLI.** - *Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

[\(569\)](#) **BITONCI.** - *Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

[\(773\)](#) **Emanuela MUNERATO.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

[\(924\)](#) **Ornella BERTOROTTA ed altri.** - *Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

[\(1161\)](#) **Raffaella BELLOT.** - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(1198\)](#) **D'ANNA.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia*

[\(1473\)](#) **LEPRI ed altri.** - *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico*

[\(2066\)](#) **SCHIFANI ed altri.** - *Misure per il sostegno della famiglia*

(Seguito e conclusione dell'esame)

1.3.2.1.5. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 335 (pom.) del 17/03/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 17 MARZO 2016
335^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

[\(22\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(25\)](#) **ZELLER e BERGER.** - *Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà*

[\(33\)](#) **ZELLER ed altri.** - *Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare*

[\(153\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(167\)](#) **Laura BIANCONI.** - *Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

[\(341\)](#) **DE POLI.** - *Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

[\(569\)](#) **BITONCI.** - *Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

[\(773\)](#) **Emanuela MUNERATO.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

[\(924\)](#) **Ornella BERTOROTTA ed altri.** - *Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

(1161) Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(1198) D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

(1473) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico

(2066) SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio 2015.

Il relatore [MOSCARDELLI](#) (PD) dà conto degli esiti dei lavori del Comitato ristretto, che nella seduta di oggi ha convenuto circa l'opportunità di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto il disegno di legge n. 1473, in ragione del suo carattere organico e considerando che la Commissione potrà valutarne l'eventuale integrazione tenendo conto delle sensibilità alla base degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene con la proposta; il disegno di legge n. 1473 è dunque adottato quale testo cui riferire gli eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che la prossima settimana il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante riforma del credito cooperativo, sarà prevedibilmente licenziato dalla Camera dei deputati. La Commissione disporrà di conseguenza di tempi limitati per l'esame del provvedimento, anche tenuto conto l'avvio della discussione in Assemblea è stato fissato al 5 aprile prossimo.

Anticipa quindi che l'ordine del giorno delle sedute della prossima settimana comprenderà il seguito dell'esame del disegno di legge n. 57, dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1473 e connessi e dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, nonché l'esame degli atti comunitari relativi al sistema europeo di assicurazione dei depositi e del disegno di legge n. 1328-B, assegnato in sede consultiva.

La Commissione prende atto.

La termina inizia alle ore 14,45.

1.3.2.1.6. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 344 (ant.) del 07/04/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016
344^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 12,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà conto del calendario delle audizioni finora programmate nell'ambito dell'indagine conoscitiva "Sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione delle crisi e la garanzia dei depositi europee", con riferimento a quelle di Consob, di Assonime e Prometeia.

Preannuncia poi che l'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il mese di aprile; la prossima settimana sarà distribuita una prima bozza di testo per l'esame dei disegni di legge volti a istituire una Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con riferimento a quelli a carattere generale.

Fa inoltre presente che l'esame dei disegni di legge n. 57 e n. 2000 sarà ripreso la prossima settimana, ricordando le numerose richieste di audizione già pervenute in merito al disegno di legge in materia di giochi pubblici.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1473) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico

(22) ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia

(25) ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà

(33) ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare

(153) Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(167) Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico

(341) DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità

(569) BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità

(773) Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia

(924) Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose

(1161) Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(1198) D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

(2066) SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 marzo.

Il relatore [MOSCARDELLI](#) (PD) riepiloga i contenuti del disegno di legge n. 1473 che, nel corso della precedente seduta, è stato assunto come testo base della Commissione, insistendo soprattutto sullo strumento a carattere universalistico di sostegno alle famiglie numerose volto ad assorbire e sostituire la gamma di agevolazioni e provvidenze presenti a vario titolo nell'ordinamento. D'altro canto, ribadisce la volontà, in qualità di relatore, di considerare i principi di delega recati da tale disegno di legge integrabili e modificabili in relazione alle diverse esigenze e sensibilità, emerse anche nel corso dei lavori del Comitato ristretto, e che fanno riferimento ad approcci in parte diversificati, ma sempre con l'ottica di un intervento di delega a carattere complessivo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rinvia l'apertura della discussione generale sul disegno di legge, rimettendo alla valutazione dei Gruppi il suggerimento di svolgere o meno audizioni e attività istruttoria in relazione al disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.3.2.1.7. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 50 (ant.) del 23/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50
GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E
CONNESSI (MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

1.3.2.1.8. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 376 (pom.) del 23/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 23 GIUGNO 2016
376^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) introduce la procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02923.

Il vice ministro ZANETTI, nel rispondere all'interrogazione, relativa al trattamento fiscale degli indennizzi forfetari erogati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, a favore degli investitori, i quali hanno acquistato titoli subordinati delle quattro banche poste in liquidazione alla fine del 2015, richiama preliminarmente il quadro normativo di riferimento, costituito, oltre che dai citati articoli del decreto-legge n. 59, dai commi 855, 857 e 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Al fine di individuare il regime di tassazione cui soggiace l'indennizzo è necessario distinguere a seconda che l'investimento in strumenti finanziari subordinati sia stato realizzato da un imprenditore nell'ambito della propria attività d'impresa oppure da un investitore privato. Nel primo caso, deve rilevarsi come lo stesso concorra alla determinazione del reddito d'impresa se l'onere sostenuto per l'acquisto degli strumenti finanziari è stato dedotto come sopravvenienza passiva ai sensi dell'articolo 101, comma 4, del TUIR. In particolare, l'indennizzo concorrerà alla determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 86, comma 1, lettera b), del TUIR, se tali strumenti erano iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, lettera f), se iscritti nell'attivo circolante.

Nell'ipotesi di investitore privato è necessario stabilire la natura dell'indennizzo, ai fini dell'eventuale

riconducibilità dello stesso all'articolo 6, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Devono essere quindi ricondotte a tassazione anche le indennità corrisposte a titolo risarcitorio, sempreché le stesse abbiano una funzione sostitutiva o integrativa del reddito del percipiente. In sostanza sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni presenti e futuri del soggetto che li percepisce.

Per quanto concerne il caso dei soggetti richiedenti l'indennizzo forfettario, la normativa richiamata chiarisce, in sede di determinazione della somma dovuta, che la stessa è commisurata percentualmente all'investimento effettuato dal soggetto richiedente, previa deduzione degli oneri e delle spese connessi all'operazione, nonché del differenziale positivo tra il rendimento di tali strumenti finanziari ed il tasso di mercato, convenzionalmente collegato al rendimento dei titoli di Stato italiani.

Considerato che stando alla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2016 la funzione dell'indennizzo forfettario consiste nel ristoro del pregiudizio subito in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento degli strumenti finanziari subordinati, appare evidente che la misura ha una natura *lato sensu* risarcitoria del danno emergente subito dall'acquirente dei titoli, non essendo parametrata alla mancata percezione dei proventi, derivanti dagli strumenti finanziari emessi dagli emittenti in stato di insolvenza, ma esclusivamente al corrispettivo pagato dall'investitore in sede di sottoscrizione o acquisto dei titoli. Sotto il profilo fiscale, quindi, l'indennizzo forfettario in esame non è riferito alla perdita di redditi, ma ad un mero reintegro patrimoniale, non avente in quanto tale rilevanza reddituale. Pertanto è da ritenere che le somme erogate a titolo di indennizzo *ex* articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 59 del 2016 non sono assoggettabili ad alcuna imposizione, in quanto escluse dal campo di applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) si dichiara insoddisfatta dalla risposta ricevuta ritenendo che il Governo debba fornire indicazioni maggiormente certe, in particolare riguardo al caso degli indennizzi percepiti da titolari di imprese individuali, rimanendo ancora non chiarita la questione fiscale.

Il vice ministro ZANETTI fa presente che la risposta fornita esclude la tassazione degli indennizzi a persone fisiche, in quanto reintegro di danno, mentre margini di valutazione, del tutto teorici, delle situazioni specifiche possono sussistere nei casi di acquisti di titoli connessi all'attività di impresa.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dichiara quindi concluso lo svolgimento della procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che nel corso delle audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1473 e connessi, svolte oggi in Ufficio di Presidenza, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.3.2.1.9. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 51 (ant.) del 29/06/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2016

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CONNESSI
(MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

1.3.2.1.10. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 52 (pom.) del 06/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52
MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CONNESSI
(MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

1.3.2.1.11. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 53 (ant.) del 07/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CONNESSI
(MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

1.3.2.1.12. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 381 (pom.) del 07/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2016
381^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) introduce la procedura informativa e dà la parola al rappresentante del Governo per la risposta all'interrogazione n. 3-02976.

Il vice ministro CASERO dopo aver riepilogato i contenuti dell'interrogazione con la quale, in particolare, si sollecita la riapertura dei termini per accedere al beneficio della rateizzazione dei debiti tributari per i contribuenti decaduti dall'agevolazione per mancato pagamento delle rate, fa presente che l'interrogante fa riferimento alla necessità di dare attuazione alla risoluzione 7-00976 presentata dall'onorevole Pelillo e approvata dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati il 24 maggio 2016, con la quale si impegna il Governo ad emanare norme volte a prevedere la possibilità per i contribuenti, decaduti dai piani di rateizzazione concessi in data precedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, di ottenere mediante richiesta da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione senza necessità di pagare le rate scadute.

Nella stessa risoluzione, prosegue il Vice ministro, si sollecitava il Governo a prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), decreto del Presidente della Repubblica n. 602

del 1973 si applicassero anche ai piani di dilazione concessi in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 159 del 2015, per i quali, alla data di entrata in vigore della nuova norma, non si fosse già verificata la decadenza, saldando, contestualmente alla presentazione di una richiesta apposita, tutte le rate precedentemente scadute; ed infine si impegnava il Governo a prevedere che i contribuenti decaduti dai piani di rateazione in data successiva al 15 ottobre 2015, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo n. 218 del 1997, o di omessa impugnazione degli stessi, alla data di entrata in vigore della nuova norma potessero ottenere, a semplice richiesta, da presentare entro 60 giorni dalla stessa data, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione, senza necessità di pagare le rate scadute.

Il Vice ministro sottolinea che il Governo è più volte intervenuto negli ultimi anni con iniziative normative volte a prevedere, in favore dei contribuenti decaduti, la possibilità di essere ammessi al beneficio della rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo.

Come già dichiarato dal Ministro dell'economia e delle finanze in sede di sindacato ispettivo nella giornata di mercoledì 22 giugno 2016 in Aula alla Camera dei deputati, sulla base delle risultanze del sistema informativo di Equitalia S.p.A., emerge che, in termini di importo, le percentuali di decadenza dai piani di dilazione concessi a seguito delle precedenti riammissioni al beneficio, sono 87 per cento per le dilazioni concesse nella seconda metà del 2014; 65 per cento per le dilazioni concesse nella prima metà del 2015 e 45 per cento per le dilazioni concesse alla fine del 2015.

Assicura che il Governo ha allo studio forme più adeguate per dare esecuzione alla risoluzione 7-00976 richiamata dalla senatrice interrogante. Conclude facendo presente che presso l'altro ramo del Parlamento, in sede di esame del decreto-legge in materia di enti locali, la questione sollevata nell'interrogazione potrebbe essere affrontata sulla scorta di eventuali proposte emendative che il Governo sarà chiamato a valutare.

La senatrice [BELLOT](#) (*Misto-Fare!*) si dichiara parzialmente soddisfatta apprezzando la tempestività della risposta e sottolineando l'impegno del Governo ad affrontare nuovamente la questione che interessa specificamente contribuenti e imprese che fanno ricordo alla rateizzazione degli importi dovuti il cui mancato rispetto dipende esclusivamente dalle incombenti e perduranti difficoltà economiche .

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dichiara quindi concluso lo svolgimento della procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che nel corso delle audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1473 e connessi, svolte nelle giornate di ieri e di oggi in Ufficio di Presidenza, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.3.2.1.13. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 54 (pom.) del 12/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 54
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,20

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CONNESSI
(MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1.3.2.1.14. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 382 (pom.) del 12/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2016
382ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) riferisce sugli esiti dell'odierno Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi convocata per la programmazione dei lavori. Si sofferma, in particolare, sull' articolato e ampio dibattito concernente l'opportunità di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano e la tutela del risparmio con le audizioni dei magistrati Marina Tavassi - presidente di Sezione Tribunale imprese di Milano -, Maria Acierno - consigliere della I Sezione civile della Corte di cassazione - e Luigi Orsi - sostituto procuratore generale della Corte di cassazione. La proposta di integrazione, sulla quale i Gruppi di opposizione hanno espresso perplessità, non confligge con la conclusione dell'indagine conoscitiva, trattandosi di una procedura che potrà essere programmata in tempi brevi. Rimane fermo l'obiettivo di concludere l'indagine per poi esaminare i disegni di legge istitutivi di una commissione di inchiesta.

La Commissione conviene.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) ribadisce la contrarietà già espressa in sede di Ufficio di Presidenza rispetto alla programmazione di ulteriori audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva, tenuto conto del rischio di una dilatazione eccessiva dei tempi necessari ad avviare l'inchiesta parlamentare sul sistema bancario, specie a fronte delle sofferenze di parti importanti del settore, quali la Banca Monte dei Paschi di Siena, particolarmente esposte alle reazioni dei mercati. Denuncia la volontà dilatoria della maggioranza che non intende dar vita alla commissione d'inchiesta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che nel corso dell'audizione nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1473 e connessi, svolta nell'odierno Ufficio di Presidenza, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.15. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 55 (ant.) del 21/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55
GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CONNESSI
(MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

1.3.2.1.16. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 56 (pom.) del 27/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 56
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,45

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CONNESSI
(MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

1.3.2.1.17. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 388 (pom.) del 27/07/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 27 LUGLIO 2016
388ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15.05.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ([n. 307](#))

(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio.

Ha la parola in sede di discussione generale il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*), il quale formula un giudizio positivo sui profili di competenza dello schema di decreto legislativo in esame, tenuto conto anche che il previsto ricorso alla piattaforma per i pagamenti elettronici non dovrebbe comportare costi aggiuntivi a carico degli utilizzatori. Rileva peraltro l'anomalia rappresentata dal mancato utilizzo delle forme di pagamento elettronico da parte della Banca d'Italia, che pure è chiamata dal provvedimento in esame a dare il proprio apporto, in quanto organo di consulenza tecnica, alla realizzazione del sistema di pagamento elettronico per la pubblica amministrazione.

In mancanza di ulteriori richieste di intervento in discussione generale interviene il relatore [ZELLER](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), che propone l'espressione di osservazioni favorevoli.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta del relatore, pur specificando che l'orientamento del proprio Gruppo sullo schema di decreto legislativo nel suo complesso è contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di osservazioni formulata dal relatore è posta ai voti e approvata.

(2495) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) preannuncia che si passerà alla votazione.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) preannuncia la propria astensione, pur riconoscendo la sussistenza di aspetti positivi nelle disposizioni esaminate, quali le misure a favore delle vittime di calamità naturali e dei debitori che hanno necessità di ricorrere alla rateizzazione per il pagamento delle cartelle esattoriali.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) dichiara l'intenzione di voto a favore dello schema di parere, tenuto conto delle disposizioni favorevoli ai cittadini recate dagli articoli oggetto dell'esame in Commissione.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente l'opportunità di nuovi approfondimenti in materia di riscossione degli enti locali, finalizzati anche al superamento della fase di ripetute proroghe dell'attribuzione delle relative funzioni alla società Equitalia.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(57) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 luglio.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) presenta l'emendamento 3.100 (pubblicato in allegato).

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) riformula l'emendamento 3.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.1 (testo 2).

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.100 e 3.0.1 (testo 2).

L'emendamento 3.100 è quindi posto in votazione, risultando accolto.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 3.0.1 (testo 2).

Si passa quindi alla trattazione degli emendamenti all'articolo 4.

Dopo che le proposte emendative 4.1 e 4.2 sono state dichiarate decadute per assenza dei proponenti, il relatore [FORNARO](#) (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.3.

Il sottosegretario DE MICHELI esprime parere conforme.

Messo in votazione, l'emendamento 4.3 è accolto.

La Commissione passa quindi alla trattazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (*PD*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 5.1 e 5.2.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2, mentre invita al ritiro dell'emendamento 5.3.

Il parere della rappresentante del GOVERNO è favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2, contrario sull'emendamento 5.3.

In esito a successive e distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 5.1 e 5.2.

L'emendamento 5.3, in assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto.

Viene quindi posto in votazione il conferimento del mandato al relatore.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) interviene per dichiarazione di voto favorevole esprimendo

altresì l'auspicio di una rapida e positiva conclusione dell'*iter* di approvazione del disegno di legge in esame, in ragione della sua notevole rilevanza.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*), nel preannunciare il proprio voto favorevole, esprime apprezzamento per la qualità del lavoro svolto dal relatore e dalla Commissione, che ha tra l'altro consentito di superare i timori relativi ad una possibile penalizzazione delle imprese italiane specializzate nella produzione di componentistica.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*), dopo aver dichiarato la propria intenzione di voto favorevole, suggerisce di valutare la possibilità del trasferimento alla sede deliberante.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) si esprime favorevolmente sulla proposta del senatore Carraro, ricordando che l'analoga proposta legislativa trasmessa dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura era stata approvata in sede legislativa dalla Commissione.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ritiene opportuno concludere l'esame in sede referente, riservandosi di acquisire il consenso di tutti i Gruppi circa la richiesta di passaggio alla sede deliberante. Esprime quindi un ringraziamento al relatore, nonché al senatore Vacciano, per l'impegno profuso ai fini dell'esame del disegno di legge n. 57.

La Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, così come emendato, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali che risultassero necessarie.

Il relatore [FORNARO](#) (*PD*) esprime soddisfazione per il risultato conseguito, maturato in virtù di un proficuo ascolto reciproco fra le diverse parti politiche.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) sottolinea con soddisfazione il voto unanime.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che in occasione dell'audizione svolta oggi in Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1473 e connessi, è stato acquisito materiale di documentazione che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2495

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, considerato in premessa che la materia della riscossione coattiva è stata oggetto di numerose e frequenti modifiche nel corso degli ultimi esercizi, con particolare riferimento alla facoltà concessa ai contribuenti di dilazionare i pagamenti dovuti; tale attività normativa, pur apprezzabilmente orientata a considerare gli effetti della crisi economica sulle imprese e le famiglie, rischia di assumere un carattere contingente ed episodico, a fronte della dichiarata e condivisa esigenza di un'azione di riforma del sistema che sia frutto di un disegno più ampio, al fine di contemperare le esigenze di recupero del gettito, di semplificazione, di razionalizzazione e di maggiore efficacia dell'attività di riscossione e quelle dei contribuenti in una situazione di obiettiva difficoltà economica; rimane ancora sullo sfondo la riforma della riscossione degli enti locali, come già delineata dall'articolo 10 della legge n. 23 del 2014 («Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»); ritenuto che l'articolo 13-*bis* del decreto-legge, introdotto in sede di conversione da parte della Camera dei deputati, prevede tre diverse disposizioni e segnatamente: proroga delle rateizzazioni, definizione di un nuovo piano di rateizzazione e nuova rateizzazione per piani concessi in seguito ad accertamento con adesione o di omessa impugnazione degli stessi; la rateizzazione è consentita anche in presenza di rate scadute dei precedenti piani e non saldate; il termine per fruire delle norme è fissato al 1° luglio 2016, con una portata quindi molto ampia, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni: appare opportuno avviare una riflessione generale sull'urgenza di rivedere il sistema, in un'ottica complessiva che tenga conto delle esigenze, meritevoli entrambe di attenzione, dei contribuenti e dell'erario e dell'efficacia dell'azione di riscossione; le continue revisioni normative rischiano di introdurre elementi di iniquità e differenza di trattamento tra posizioni uguali ma maturate in tempi diversi; in assenza della riforma della riscossione degli enti locali, appare opportuno evitare che la disciplina della riscossione sia differenziata per agenti e enti impositori, con effetti negativi sia per tali soggetti che per gli stessi contribuenti.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [57](#)
Art. 3

3.100

IL RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Nello stesso termine, la Banca d'Italia provvede a redigere e pubblicare l'elenco delle società di cui all'articolo 1, comma 1, e ad indicare l'ufficio responsabile della pubblicazione annuale del medesimo elenco.».

3.0.1 (testo 2)

[VACCIANO, MOLINARI](#)

APPROVATO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3 gli intermediari finanziari provvedono ad escludere dai prodotti offerti ogni componente che costituisca supporto finanziario alle società del predetto elenco.».

1.3.2.1.18. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 403 (pom.) del 06/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016
403^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4-bis\)](#) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016*, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), facendo riferimento ai contatti intercorsi con la Presidenza della Commissione di merito, comunica che la votazione del parere avverrà la prossima settimana, tenuto conto dell'intervento del Governo in relazione alle analisi compiute dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

Intervenendo in discussione generale il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) individua quale fattore di debolezza nel quadro economico oggetto dell'analisi della Nota di aggiornamento il basso livello della domanda, causato dalla contrazione della componente estera e dalla stagnazione della componente interna, rispetto alla quale si sono rivelate inefficaci le misure di sostegno al reddito emanate dal Governo, in conseguenza di un livello di fiducia complessivamente basso.

Ritiene condivisibile la scelta di contrastare gli effetti delle sofferenze bancarie attraverso interventi volti a favorire settori industriali strettamente collegati al settore creditizio, consistenti in investimenti

pubblici, in infrastrutture e costruzioni. Questi ultimi dovrebbero tuttavia tradursi in una pluralità di interventi diffusi sul territorio, anziché concentrarsi in poche grandi opere, per raggiungere l'obiettivo di risollevare il settore edile.

Esprime condivisione rispetto alla scelta di favorire la lealtà dei contribuenti nei confronti degli obblighi tributari e di superare gli studi di settore, pur restando ineludibile la necessità di disporre di strumenti maggiormente incisivi per il contrasto alla quota di evasione destinata a rivelarsi strutturalmente incompressibile a fronte del mero ricorso alla *compliance*.

Il senatore [FORNARO](#) (PD) ritiene positivo che la Commissione possa esprimersi con il proprio voto successivamente ai chiarimenti del Governo, resi imprescindibili alla luce dei rilievi dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Auspica inoltre che l'esame della Nota di aggiornamento costituisca l'occasione di una riflessione compiuta sulla politica economica del Governo, caratterizzata da misure di dubbia efficacia sul lato della domanda ai fini della crescita quali la concessione di *bonus* fiscali e l'eliminazione totale dell'imposizione sulla prima casa. In tale contesto sarebbe auspicabile un mutamento delle linee finora seguite dal Governo e dall'Unione europea nel senso di favorire la ripresa degli investimenti pubblici e privati. Esprime infine forte preoccupazione per l'entità della contrazione - a legislazione vigente - delle risorse a disposizione delle Regioni che inevitabilmente si riflette sulla dotazione del Fondo sanitario e sulla capacità delle Regioni di erogare i servizi con seri rischi rispetto all'effettività del principio di universalità del servizio.

La senatrice [GUERRA](#) (PD) mette in rilievo la mancata predisposizione del rapporto programmatico sulle spese fiscali cui il Governo è tenuto ed esprime preoccupazione riguardo alla successiva - ai sensi delle recenti modifiche apportate alla legge n. 196 del 2009 - redazione del rapporto annuale annesso allo stato di previsione. In considerazione dell'esigenza, più volte richiamata in Commissione, di una seria opera di revisione del complesso apparato di spese fiscali derivante dalla legislazione vigente, chiede al Governo di esplicitare i motivi delle assenze del documento e di anticipare gli orientamenti su tale comparto in vista del disegno di legge di bilancio.

Ritiene opportuna anche una valutazione se occorra o meno modificare la scansione temporale dei due documenti.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) condivide lo spirito delle osservazioni della senatrice Guerra, rilevando la necessità di disporre di un quadro di analisi compiuto riguardo alle spese fiscali al fine di delineare gli indirizzi della loro auspicata revisione. Dichiarata conclusa la discussione generale.

Il vice ministro ZANETTI si riserva di replicare in maniera puntuale alle questioni poste la prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ricorda che, come già definito in Ufficio di Presidenza, il

termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 2263 è fissato per venerdì 14 ottobre alle ore 13. Avverte inoltre che nel corso della prossima settimana si concluderà il ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 1473 con gli interventi dell'Ufficio parlamentare di bilancio e della Banca d'Italia.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.3.2.1.19. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 62 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,25

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CONNESSI
(MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

1.3.2.1.20. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 404 (pom.) dell'11/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016
404^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. LVII, n. 4-bis\)](#) *Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2016*, allegato e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 ottobre.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) dà la parola al rappresentante del Governo per la replica agli interventi svolti in sede di discussione generale, avvertendo che la trattazione dello schema di parere del relatore si terrà nella seduta antimeridiana di domani, così che la Commissione disponga degli elementi conoscitivi che il Ministro dell'economia e delle finanze fornirà nell'odierna seduta delle Commissioni 5^a e V congiunte.

Il vice ministro ZANETTI osserva che la riforma del catasto costituisce una priorità per il Governo, contemplata negli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2016-2018. Ricorda come il processo di revisione sia stato avviato con la legge di stabilità 2016, con la revisione della rendita catastale dei beni strumentali cosiddetti "imbullonati". L'intenzione del Governo è di proseguire con la revisione dei valori catastali, posto che i processi di revisione del classamento devono essere richiesti dai comuni. Resta inoltre da completare la classificazione degli immobili nelle categorie dei fabbricati ordinari e dei fabbricati speciali, mentre la determinazione del valore immobiliare dovrà essere

determinata dalla superficie e non più dai vani.

Ricorda quindi, riguardo la situazione finanziaria degli enti territoriali, l'approvazione della riforma contabile, volta a garantire il coordinamento del complesso della finanza locale. Resta inoltre ferma la centralità del criterio dei costi *standard* ai fini del controllo della spesa.

Riferisce quindi in merito al processo di riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi riguardante l'amministrazione statale, accompagnato da una complessiva revisione organizzativa volta alla razionalizzazione della spesa.

Rileva che i risultati delle operazioni di privatizzazione sono risultati inferiori alle aspettative in conseguenza delle condizioni di mercato, mentre questioni di natura tecnica hanno cagionato il rallentamento delle operazioni medesime. I proventi delle privatizzazioni non sono stati utilizzati per finanziare la spesa pubblica, ma sono stati almeno in parte destinati alla riduzione del debito.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) chiede al Governo di fornire un elenco degli immobili alienati dallo Stato, con i relativi valori di mercato e di vendita. Pone quindi un quesito circa la presenza di previsioni volte alla riforma catastale nel disegno di legge di bilancio.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) considera pertinenti per il lavoro della Commissione gli elementi informativi chiesti dalla senatrice Bottici.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) mette in evidenza l'opportunità che il Governo fornisca ulteriori delucidazioni in merito ai tempi previsti per l'attuazione e il completamento della riforma del catasto.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) richiama la rilevanza dei principi posti dalla legge di delega fiscale rispetto all'azione del Governo. Chiede inoltre ragguagli sui criteri in base ai quali il Governo intende procedere in relazione alla revisione dell'assetto delle spese fiscali.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva l'insufficienza della replica del Governo, particolarmente riguardo alla questione del catasto.

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*) sollecita un chiarimento riguardo al rispetto del principio di parità del gettito in riferimento agli esiti della riforma catastale.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) ricorda la rilevanza del criterio dell'invarianza del gettito, espressamente contemplato dalla delega fiscale.

Il vice ministro ZANETTI osserva che il Governo ritiene fondamentale attenersi al principio dell'invarianza del gettito nell'attuazione della riforma. Riguardo ai tempi di attuazione della stessa rileva come le previsioni formulate dagli esperti auditi dalla Commissione possono essere compatibili con l'inquadramento nel piano nazionale delle riforme, predisposto per il triennio 2016-2018.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che la documentazione acquisita nell'ambito dell'audizione svolta nell'odierno Ufficio di Presidenza in relazione all'esame del disegno di legge n. 1473, sarà resa pubblica nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.3.2.1.21. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 63 (pom.) del 12/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,20

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CONNESSI
(MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

1.3.2.1.22. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 406 (pom.) del 12/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016
406ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) propone la convocazione di un'ulteriore seduta alle ore 9 di domani, finalizzata a consentire alla relatrice Guerra lo svolgimento di specifici approfondimenti sull'Affare assegnato n. 850.

La Commissione conviene.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) pone un quesito circa la programmazione dell'audizione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario italiano e la tutela del risparmio, del Presidente della Commissione d'inchiesta del Consiglio regionale della Toscana sulla crisi della Banca e della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) fa presente che è pervenuta dalla Presidenza del Senato l'autorizzazione specificamente richiesta per integrare il programma dell'indagine con lo svolgimento di tale audizione. Si riserva quindi di proporre al più presto un'ipotesi di calendarizzazione.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che in occasione delle audizioni svolte oggi in Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 1473 e connessi è stato acquisito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avvisa che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 9 di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.23. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 407 (ant.) del 13/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2016
407^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) informa che è pervenuto il contributo scritto sul disegno di legge in titolo richiesto all'Agenzia delle entrate, che sarà immediatamente messo a disposizione dei commissari. In considerazione della disponibilità di tale materiale di approfondimento propone alla Commissione di riaprire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, fissandolo alle ore 13 del 20 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2263) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno.

Facendo seguito a una richiesta formulata dalla senatrice Bottici il presidente [Mauro Maria MARINO](#) propone di prorogare il termine per la presentazione di emendamenti, già posto alle ore 13 del 14 ottobre, alle ore 13 del 21 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui documenti: Rapporto "Italia - Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali", predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rapporto "Amministrazione fiscale italiana", predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ([n. 850](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La relatrice [GUERRA](#) (PD) osserva che i rapporti in esame comprendono un insieme di temi vasto ed eterogeneo; propone di conseguenza l'individuazione di alcuni argomenti su cui concentrare l'attività della Commissione, nella duplice prospettiva della redazione della risoluzione e dell'individuazione di interventi mirati di carattere legislativo, anche in riferimento all'esame del disegno di legge di bilancio.

Segnala innanzitutto quale tema di particolare rilevanza la ristrutturazione del modello agenziale, la quale dovrebbe comprendere, - seguendo le indicazioni contenute nei rapporti - un riordino normativo volto al rafforzamento dell'autonomia e al superamento dei problemi inerenti il reclutamento del personale, particolarmente gravi nel caso dell'Agenzia delle entrate. Fa presente la necessità di una revisione organizzativa e normativa nell'ambito della riscossione, nonché riguardo alla finalità della lotta all'evasione, specialmente nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto. Per quanto riguarda lo stimolo della lealtà fiscale suggerisce di attendere la presentazione da parte del Governo del rapporto sui risultati dell'attività di contrasto all'evasione, che dovrà essere analizzato alla luce degli spunti offerti dai rapporti dell'OCSE e del Fondo monetario internazionale al fine di delineare indirizzi specifici.

Prosegue menzionando ulteriori ambiti di interesse, quali la deflazione del contenzioso tributario e la semplificazione, già oggetto di un decreto legislativo emanato sulla base della delega fiscale. Fa quindi riferimento all'opportunità di giovare dei materiali già acquisiti nell'ambito delle attività informative già svolte dalla Commissione nel corso della legislatura, riservandosi di proporre, per singoli aspetti meritevoli di integrazioni, un'eventuale attività istruttoria di carattere tecnico.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) segnala la questione dello smaltimento del "magazzino" di Equitalia, da attuare attraverso una verifica dei crediti inesigibili, dell'individuazione delle somme non dovute, nonché dell'opportunità di consentire alla società Equitalia, per mezzo dello strumento legislativo, di operare in maniera discrezionale, maggiormente mirata e selettiva, e quindi più efficiente, rispetto alla gestione dei ruoli.

Il senatore [MOSCARDELLI](#) (*PD*) suggerisce di audire i sindacati dei dipendenti della società Equitalia in merito agli attuali problemi e alle prospettive della società stessa.

Il vice ministro CASERO rileva in premessa la possibilità di interventi nell'ambito della fiscalità, consistenti in decreti legislativi correttivi e integrativi dei decreti già emanati in base alla legge di delega in materia fiscale, ferma restando la valutazione politica di una riapertura dei termini della delega riguardo ai settori per i quali non è stata esercitata. Segnala quindi l'opportunità di una riflessione circa l'adeguamento del sistema tributario riguardo al complesso delle attività interessate dalla rivoluzione digitale, nonché riguardo alle possibilità di riforma del catasto. Sottolinea quindi la notevole rilevanza del tema della riscossione, notando che in tale ambito si può riscontrare uno spostamento significativo di fenomeni di evasione fiscale. Fa inoltre presente l'opportunità di un'analisi riguardo ai livelli di efficacia ed efficienza degli interventi volti a incoraggiare la *compliance*.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rinvia il seguito dell'esame.

SULL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1473 E CONNESSI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) informa che ieri si è concluso il ciclo di audizioni svolto in sede di Ufficio di Presidenza con l'intervento dell'Ufficio parlamentare di bilancio, rappresentato dal professor Zanardi, che ha costituito un esempio significativo di ausilio essenziale del lavoro parlamentare, in termini di collaborazione istituzionale e capacità di analisi.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avvisa che la seduta già convocata alle ore 14,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.24. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 412 (ant.) del 26/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2016
412^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il vice ministro CASERO fornisce alcuni ragguagli circa i tempi dell'esame del decreto-legge n. 193, riguardante la materia fiscale, presentato alla Camera dei deputati e assegnato alle Commissioni bilancio e finanze riunite, le quali sono orientate a svolgere un ciclo di audizioni. La conclusione dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento potrà avvenire a suo parere intorno alla metà di novembre; fornisce ulteriori ragguagli circa i tempi dell'esame del disegno di legge di bilancio.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) auspica che il Parlamento abbia la possibilità di apportare modifiche al decreto-legge in fase di conversione.

Il vice ministro CASERO auspica che la questione sarà da subito oggetto degli approfondimenti da parte dei Gruppi parlamentari.

Il senatore [CARRARO](#) (FI-PdL XVII) propone che le audizioni sul menzionato decreto-legge siano svolte presso l'Ufficio di presidenza delle Commissioni 5a e 6a, V e VI congiunte.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) prende atto di tale richiesta e si riserva di verificare la praticabilità, visti gli impegni anche della Commissione bilancio del Senato.

Propone quindi di sondare la disponibilità del Governo al fine di anticipare alle ore 14 la seduta di domani, convocata per lo svolgimento di interrogazioni.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*), il quale invita a una riflessione sull'opportunità di disporre di un quadro normativo stabile cui ricorrere in conseguenza del verificarsi di situazioni di emergenza, quali quella alla base del decreto-legge in esame, tale da rendere superflua l'emanazione di provvedimenti legislativi specifici in conseguenza del verificarsi di calamità.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) prende atto che non ci sono richieste di interventi e dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(2263) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. - Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 ottobre.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti e dell'ordine del giorno presentati (pubblicati in allegato).

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*PD*) illustra l'emendamento 1.1, che pone un limite puntuale all'entità delle obbligazioni pecuniarie oggetto della norma. Prosegue illustrando l'emendamento 1.6, finalizzato a migliorare la formulazione del testo in esame.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) interviene sull'emendamento 1.8, riguardante la previsione di

documentazione relative alle spese, con finalità di trasparenza. Illustra quindi l'emendamento 1.10, teso a sostituire il riferimento al compenso pattuito a favore della società di recupero crediti in sede di conferimento dell'incarico con la nozione di mero rimborso delle spese sostenute.

I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1473\)](#) *LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico*

[\(22\)](#) *ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(25\)](#) *ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà*

[\(33\)](#) *ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare*

[\(153\)](#) *Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(167\)](#) *Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

[\(341\)](#) *DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

[\(569\)](#) *BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

[\(773\)](#) *Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

[\(924\)](#) *Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

[\(1161\)](#) *Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(1198\)](#) *D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia*

[\(2066\)](#) *SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 aprile.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) propone di fissare il termine per la presentazione di

emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1473, assunto quale testo base, alle ore 18 del 22 novembre.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [2263](#)

G2263/1/6

[SERRA](#)

La 6 Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2263 «Misure per il recupero dei crediti insoluti nella pubblica amministrazione»

premessi che:

con il decreto legge del 24 giugno 2016 n. 113 convertito con la legge del 7 agosto 2016 n. 160 il governo ha disposto l'ottava proroga delle funzioni di riscossione di Equitalia (dal 2011 a oggi), concessa «nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità». In virtù di tale proroga l'agente della riscossione continuerà a riscuotere i tributi locali fino al 31 dicembre 2016, nonostante le disposizioni adottate con il decreto legge n. 70 del 2011 statuissero che a far data dal 1° gennaio 2012 tale società e le società per azioni dalla stessa partecipate avrebbero dovuto cessare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei Comuni e delle società da essi partecipate,

valutato che:

da più parti, negli ultimi anni, è stato invocato il superamento delle funzioni operate da tale ente. Sussistono, tuttavia, molteplici dubbi e perplessità che si addivenga ad un reale riordino della materia in tempi così stretti. Risulta ragionevole ipotizzare, infatti, tempi maggiormente dilatati, anche in considerazione del fatto che le proroghe suddette succedutesi negli anni sono state, in parte, conseguenza indiretta delle difficoltà dei Comuni di far fronte autonomamente alla riscossione dei propri crediti non adottando i provvedimenti opportuni per tempo, anche a cagione della grande incertezza normativa e dei continui rinvii, dando origine ad una faccenda complessa difficile da dipanare;

valutato ulteriormente che:

il decreto legislativo n. 446 del 1997 all'articolo 52 prevede che nel caso in cui un Comune deliberi di affidare a terzi la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, tali attività sono affidate ai soggetti iscritti nell'apposito albo di cui al successivo articolo 53. Quest'ultima forma di riscossione si differenzia, offrendo anche maggiori garanzie in ordine alla correttezza dell'attività messa in essere, da quella operata dai soggetti autorizzati alla riscossione del credito per conto di terzi in virtù della mera licenza rilasciata dal questore in base a quanto previsto dall'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773. Sono noti i casi di cronaca che vedono coinvolte alcune società di recupero stragiudiziale dei crediti, incaricate della riscossione delle entrate tributarie di enti locali, in indagini di diverse procure della Repubblica per condotte rilevanti sotto il profilo penale, messe in essere nello svolgimento delle attività in questione affidate loro da enti locali.

Appare, pertanto, non più procrastinabile l'adozione di opportune e celeri soluzioni che riescano a contemperare le esigenze dei diversi attori coinvolti nella problematica de qua, che conferiscano autonomia alle amministrazioni locali nella riscossione dei propri crediti, assicurando, al contempo, sufficienti garanzie nell'espletamento dei servizi finalizzati alla riscossione, nel rispetto

della legge e in ossequio ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.

impegna il Governo:

a individuare e adottare ? fatta salva l'autonomia dei Comuni ? appositi interventi normativi finalizzati al superamento delle problematiche connesse alla riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dei crediti delle amministrazioni Comunali, garantendo che la governance delle società di cui all'articolo 115 del R.D. 18 giugno 1931 n°773 sia ispirata a criteri stringenti di trasparenza ed efficienza, anche in relazione ai singoli organi amministrativi, a tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e nel rispetto del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 1

1.1

RICCHIUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «di modesta entità» con le seguenti: «inferiori a euro 2.500,00».

1.2

MANDELLI

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e devono avere come preposto un soggetto che abbia maturato competenze nell'ambito del recupero del credito, ove abbia svolto funzioni di pubblico ufficiale, in possesso di laurea in giurisprudenza e titolo di procuratore generale;».

1.3

GALIMBERTI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri;

b) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

c) mediante i risparmi di spesa di cui al comma 4-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 500 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dal corrente anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal corrente anno, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma,

predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

1.4

[VACCIANO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#), [FUCKSIA](#),
[MASTRANGELI](#)

Sopprimere il comma 3.

1.5

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#)

Sopprimere il comma 3.

1.6

[RICCHIUTI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «affidatari» con la seguente: «affidanti».

1.7

[VACCIANO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#), [FUCKSIA](#),
[MASTRANGELI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «affidatari» con la seguente: «affidanti».

1.8

[VACCIANO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#), [FUCKSIA](#),
[MASTRANGELI](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «spese» con le seguenti: «sole spese documentate».

1.9

[PUGLIA](#), [BOTTICI](#), [AIROLA](#)

Sopprimere il comma 4.

1.10

[VACCIANO](#), [BENCINI](#), [BIGNAMI](#), [SIMEONI](#), [MOLINARI](#), [MUSSINI](#), [FUCKSIA](#),
[MASTRANGELI](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico» con le seguenti: «mero rimborso delle spese effettivamente sostenute, debitamente documentate».

1.11

[GALIMBERTI](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. Nel caso in cui i soggetti debitori vantino crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione si procede alla compensazione tra tutti i debiti e tutti i crediti di qualsiasi natura essi siano.»;

4-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 4-bis, a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

a) mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alle rubriche di tutti i Ministeri;

b) mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;

c) mediante i risparmi di spesa di cui al comma 4-*quater*.

4-*quater*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 500 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dal corrente anno, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal corrente anno, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

1.3.2.1.25. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 467 (ant.) del 09/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 9 MARZO 2017
467^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1473) LEPRI ed altri. - *Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico*

(22) ZELLER ed altri. - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia*

(25) ZELLER e BERGER. - *Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà*

(33) ZELLER ed altri. - *Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare*

(153) Laura BIANCONI. - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

(167) Laura BIANCONI. - *Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico*

(341) DE POLI. - *Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità*

(569) BITONCI. - *Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità*

[\(773\)](#) **Emanuela MUNERATO.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia*

[\(924\)](#) **Ornella BERTOROTTA ed altri.** - *Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose*

[\(1161\)](#) **Raffaella BELLOT.** - *Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia*

[\(1198\)](#) **D'ANNA.** - *Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia*

[\(2066\)](#) **SCHIFANI ed altri.** - *Misure per il sostegno della famiglia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 ottobre 2016.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) avverte che si procederà all'illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti presentati (pubblicati in allegato).

Il senatore [TOSATO](#) (*LN-Aut*), riservandosi di soffermarsi sui singoli emendamenti in sede di dichiarazione di voto, segnala la grande rilevanza attribuita dal proprio Gruppo all'esame del testo base e auspica che il Governo proceda a una serena valutazione delle proposte emendative, nonché una rapida conclusione positiva dell'*iter*.

Il senatore [LEPRI](#) (*PD*) illustra innanzitutto l'emendamento 1.3, volto a integrare l'ordinamento vigente nel senso di considerare figlio a carico il nascituro dal settimo mese di gravidanza. Illustra quindi l'emendamento 1.4, finalizzato all'applicazione della misura di cui alla lettera *a*) del comma 1 in misura superiore per il figlio fino al compimento del terzo anno. Prosegue soffermandosi sull'emendamento 1.5, in materia di calcolo per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e a ogni altra misura di sostegno al reddito. Riguardo alla proposta emendativa 1.31 rileva come essa sia funzionale a una complessiva semplificazione della disciplina in materia di benefici per i figli a carico. Illustra poi l'emendamento 1.47, che migliora la formulazione del disegno di legge n. 1473, nel senso di una più razionale distribuzione dei benefici in relazione alle soglie ISEE dei diversi nuclei familiari. Osserva quindi le modalità di calcolo dell'ISEE sulla base della disciplina riguardante le convivenze di fatto ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, oggetto dell'emendamento 1.52, mentre l'emendamento 1.63 concerne l'innalzamento a 5 mila euro annui della soglia di reddito percepito ai fini dell'individuazione dello stato di figlio a carico. Si sofferma infine sull'emendamento 1.66, riguardante l'adozione di strumenti di compensazione a favore delle famiglie il cui trattamento fiscale risulterebbe maggiormente sfavorevole in conseguenza dell'adozione delle misure di cui al comma 1.

Tutti i restanti emendamenti e l'ordine del giorno G/1473/1/6 sono dati per illustrati.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di compiere una valutazione puntuale degli emendamenti. Osserva peraltro la necessità di una valutazione tecnico-giuridica delle conseguenze connesse all'emendamento 1.3, tenuto conto che l'ordinamento tributario vigente postula l'identità giuridica del soggetto cui sono riferite le agevolazioni fiscali. Nota quindi la difficoltà della quantificazione degli oneri connessi all'emendamento 1.66.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) segnala l'utilità delle audizioni della Banca d'Italia e dell'Ufficio

parlamentare di bilancio ai fini di una migliore valutazione degli emendamenti.

La senatrice [GUERRA](#) (*Art. 1-MDP*) osserva che lo strumento della delega legislativa consente una migliore calibrazione delle singole misure in base ai criteri di compatibilità finanziaria.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza delle Commissioni 6a e VI congiunte, già convocato alle ore 14,15 di oggi per l'audizione informale dell'amministratore delegato della SOSE S.p.A., è posticipato alle ore 14,45.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINE DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1473](#)

G/1473/1/6

[PANIZZA, BERGER](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1473 recante Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico, premesso che:

è ampiamente riconosciuto che, all'interno dell'Unione europea, l'Italia si colloca tra i Paesi che hanno ancora una politica familiare obsoleta e settoriale. Non esistono politiche familiari organiche, che prevedano interventi a sostegno e promozione delle famiglie e questo nonostante le funzioni oggi svolte da esse nella società;

la famiglia, infatti, può favorire o meno i suoi componenti (figli, genitori, nonni e altre figure parentali) in tantissime opportunità, quali ad esempio la salute, la sicurezza personale, i percorsi formativi, la prevenzione o la cura a fronte di situazioni di difficoltà, la ricerca del lavoro, la funzione educativa nei confronti dei figli e dunque delle future generazioni, l'assistenza nei momenti di bisogno e quant'altro;

esistono dati preoccupanti che documentano il disagio di questa istituzione: la drastica riduzione della natalità, l'avvento delle disgregazioni familiari con indici in crescita delle separazioni e dei divorzi, i problemi educativi manifestati dai figli, le questioni dell'armonizzazione dei tempi di vita con i tempi del lavoro, la fragilità economica delle famiglie con il dramma della povertà purtroppo oggi molto prossima alle famiglie con figli e che pone drammaticamente a rischio soprattutto le famiglie numerose e monogenitoriali;

in questo quadro, la Provincia autonoma di Trento ha da tempo sviluppato un sistema integrato di politiche familiari orientato a sostenere il benessere della famiglia e soprattutto i propri progetti di vita;

è quindi urgente, da parte dello Stato, intervenire con politiche valide ed efficaci, che abbiano un carattere universalistico e tendente alla creazione di una società a misura di famiglia occorre uscire dall'equivoco che colloca le politiche familiari solo come lotta alla povertà e al disagio. Il dovere di uno Stato è quello di mettere in campo politiche integrate per il sostegno della famiglia, con l'obiettivo di creare un territorio amico;

ad esempio possono produrre benessere e anche sviluppo economico una buona politica per la casa, le politiche fiscali e tariffarie, la politica turistica e quella dei trasporti. Tutte insieme possono e devono essere orientate verso la famiglia;

si tratta di politiche culturali che, ponendo al centro la famiglia, non necessitano di risorse economiche aggiuntive, ma da sole mirano ad orientare l'azione di tutti gli operatori del territorio verso il benessere della famiglia. Sono dunque misure a costo zero;

tenuto conto che:

l'esperienza, ad esempio, della Germania a favore della famiglia prevede la messa in campo di una nuova cultura del territorio, dove le parole chiave sono i distretti famiglia (territori in cui gli attori locali, pubblici e privati, decidono volontariamente di mettere al centro della loro attività, con promozioni particolari, la famiglia), i marchi famiglia (logo che identifica l'organizzazione «amica della famiglia», che sia un ristorante, un albergo, un museo, un Comune, un'associazione sportiva), gli *standard* famiglia (i requisiti che devono essere ottemperati dalle organizzazioni richiedenti per potersi vedere riconosciuto il «marchio famiglia»);

la misura più significativa per sostenere realmente la famiglia rimane, tuttavia, l'introduzione del quoziente familiare o del fattore famiglia, considerando, ai fini della tassazione, tutti i carichi familiari (dalla scuola dell'infanzia all'università) effettivamente sostenuti, a partire dal numero dei suoi componenti;

la responsabilità pubblica nei confronti della famiglia si integra e si completa con il forte coinvolgimento delle reti di solidarietà familiare e promuovendo le forme di auto-organizzazione sia della famiglia che dei diversi soggetti del Terzo settore (sussidiarietà orizzontale);

va promossa un'autentica sussidiarietà tra pubblico e privato, all'interno della quale le istituzioni sono al servizio della piena realizzazione e affermazione dell'autonomia e della soggettività della famiglia. Gli strumenti da favorire sono sicuramente le associazioni familiari e le consulte famiglia: organismi con cui il pubblico si relaziona per la programmazione, la gestione e anche la valutazione dei servizi;

altro strumento rilevante per una reale politica familiare è quello tariffario sui servizi pubblici. Il costo delle tariffe richiesto agli utenti dei servizi forniti dall'ente pubblico deve essere commisurato alla valutazione delle effettive condizioni economiche, reddituali e patrimoniali delle famiglie e alle sue dimensioni;

nei sistemi tariffari adottati in ambito nazionale, provinciale e comunale, esistono svariate tariffe che agevolano determinate categorie di utenti, ma sono molto rare, invece, le tariffe adottate espressamente a sostegno del nucleo familiare in quanto tale. I sistemi di calcolo delle tariffe di determinati servizi, ad esempio consumi idrici ed energetici, sono impostati in maniera tale da penalizzare i maggiori consumi, per cui, al crescere dei consumi, cresce la tariffa unitaria di riferimento. Ma non viene considerata, in alcun modo, la composizione numerica del nucleo familiare;

esistono poi altri interventi che assumono un'alta rilevanza per il benessere della famiglia. In particolare, la politica abitativa: con interventi volti a favorire il sostegno al canone di affitto e interventi di sostegno all'acquisto della prima casa per i giovani; le politiche di sostegno al reddito in caso di nascita di bambini: dal *bonus bebè* al sistema dei *voucher*; le politiche di conciliazione famiglia e lavoro: con il potenziamento dei servizi 0-3 anni, la promozione delle *Tagesmutter* e delle forme di lavoro decentrato (telelavoro domiciliare e telelavoro da telecentri);

tenuto, inoltre, conto che:

il 12 maggio 2016, durante lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, su misure a sostegno della famiglia e della natalità, il primo

firmatario del presente ordine del giorno ha sollecitato al Governo la sperimentazione su scala nazionale dello *standard «family audit»*, come d'altronde già dallo stesso sostenuto tramite la pubblicazione di due specifici bandi;

il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha sottolineato i buoni risultati derivanti dalla sperimentazione di tale strumento e, contestualmente, ha ricordato come oggi sia necessaria una revisione complessiva delle misure a favore delle famiglie, sia per migliorarne l'accessibilità sia, in una prospettiva più ampia, per sostenere e favorire la natalità;

la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta in data 3 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha approvato l'Accordo concernente la promozione e diffusione nel mercato pubblico e privato del lavoro della certificazione della qualità dei processi organizzativi inerenti le misure di conciliazione famiglia e lavoro;

in tale atto si conviene che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Regioni collaborino alla promozione e diffusione, su scala nazionale, dello *standard «family audit»*, stipulando appositi accordi volontari con il Dipartimento per le politiche della famiglia della citata Presidenza e con l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento;

preso atto, come emerge dalle analisi di impatto elaborate dalla Provincia autonoma di Trento, che la certificazione familiare aziendale produce all'interno dell'organizzazione, con il pieno coinvolgimento del *management* aziendale, un aumento della flessibilità degli orari nonché dei sistemi di *welfare* aziendali e che soprattutto la flessibilità aziendale, importantissima per la conciliazione dei temi di vita e del lavoro, produce a sua volta un aumento dell'occupazione femminile e, come si deduce dai dati dei paesi del nord Europa, l'aumento dell'occupazione femminile incide in maniera rilevante sulla natalità,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare sistemi premianti, in considerazione dei benefici sociali prodotti, a favore delle organizzazioni che hanno conseguito la certificazione familiare, dando così seguito ad alcune delle indicazioni contenute nell'ultimo Documento di economia e finanza;

a redigere un sistema articolato di premialità che possa consistere in: a) maggiorazione di contributi; b) assegnazione di punteggi aggiuntivi nei processi pubblici di selezione dei fornitori; c) riduzione dei tempi dei procedimenti. Si dà atto che queste misure possono essere implementate da subito senza produrre costi aggiuntivi al bilancio pubblico, in quanto il beneficio, a parità di stanziamenti, viene prioritariamente assegnato alle organizzazioni che generano maggior valore sociale;

a volere, inoltre, dare seguito al processo di diffusione nazionale dello *standard «family audit»*, già avviato favorevolmente in questi ultimi tre anni, coinvolgendo le Regioni, quale primo tassello di un piano d'interventi per consentire la conciliazione famiglia-lavoro.

Art. 1

1.1

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pari ad almeno un quarto del reddito medio per abitante come rilevato dall'Istat».

1.2

[DLBIAGIO](#)

Alla lettera a) dopo le parole: «figlio a carico» inserire le seguenti: «congruente con i costi di mantenimento ed accrescimento dei singoli componenti del nucleo familiare».

1.3

[DALLA ZUANNA](#), [LEPRI](#), [DIGIORGI](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [SUSTA](#), [TURANO](#), [ZELLER](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «. Si considera figlio a carico anche il nascituro dal settimo mese di gravidanza».

1.4

[DIGIORGI](#), [LEPRI](#), [DALLA ZUANNA](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#),
[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [SUSTA](#), [TURANO](#), [ZELLER](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) applicazione della misura di cui alla lettera a) in misura superiore per il figlio a carico fino al compimento del terzo anno di età;».

1.5

[LEPRI](#), [DIGIORGI](#), [DALLA ZUANNA](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#),
[GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [SUSTA](#), [TURANO](#), [ZELLER](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) la misura di cui alla lettera a) rileva ai fini del calcolo per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate e ad ogni altra misura di sostegno al reddito;».

1.6

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) riconoscimento di idonee detrazioni fiscali nonché di agevolazioni in favore delle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».

1.7

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

All'articolo 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati di carne, latte in polvere e liquido per neonati.».

1.8

[DLBIAGIO](#)

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) innalzamento della soglia di reddito sotto la quale si considera "familiare a carico" a 8000 euro annui.».

1.9

[TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f).

1.10

[TOSATO](#)

Al comma, 1 sopprimere la lettera d).

1.11

[TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) riconoscere il concepito anche ai fini fiscali quale componente a tutti gli effetti della famiglia.».

1.12

[TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) incentivare la natalità attraverso strumenti universalistici di sostegno economici rivolti ai cittadini italiani e comunitari dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età.».

1.13

[TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) introdurre un sistema fiscale basato sul quoziente familiare, lo *splitting* o il fattore famiglia.».*

1.14

[TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) introdurre un sistema fiscale basato sul

quoziente familiare».

1.15

[TOSATO](#)

Al comma 1 sostituire la lettera d), con la seguente: «d) introdurre un sistema territoriale gratuito di servizi socio-educativi per la prima infanzia».

1.16

[TOSATO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «eliminazione dell'» con le seguenti: «aumento del 10 per cento in presenza di tre o più figli dell'».

1.17

[TOSATO](#)

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «eliminazione» con la seguente: «mantenimento».

1.18

[TOSATO](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

1.19

[TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «a) riconoscere il concepito anche ai fini fiscali quale componente a tutti gli effetti della famiglia».

1.20

[TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «a) incentivare la natalità attraverso strumenti universalistici di sostegno economici rivolti ai cittadini italiani e comunitari dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età».

1.21

[TOSATO](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: « a) introdurre un sistema fiscale basato sul quoziente familiare, lo *splitting* o il fattore famiglia».*

1.22

[TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) introdurre un sistema fiscale basato sul quoziente familiare».

1.23

[TOSATO](#)

Al comma 1 sostituire la lettera e), con la seguente: «e) introduzione un sistema territoriale gratuito di servizi socio-educativi per la prima infanzia».

1.24

[TOSATO](#)

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «eliminazione» con la seguente: «mantenimento».

1.25

[TOSATO](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.26

[TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente :

«f) riconoscere il concepito anche ai fini fiscali quale componente a tutti gli effetti della famiglia».

1.27

[TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente :

«f) incentivare la natalità attraverso strumenti universalistici di sostegno economici rivolti ai cittadini italiani e comunitari dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età».

1.28

[TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) introdurre un sistema fiscale basato sul quoziente familiare, lo *splitting* o il fattore famiglia».

1.29

[TOSATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente :

«f) introdurre un sistema territoriale gratuito di servizi socio-educativi per la prima infanzia».

1.30

[TOSATO](#)

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «eliminazione», con la seguente: «mantenimento».

1.31

[MAURO MARIA MARINO](#), [LEPRI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [SUSTA](#), [TURANO](#), [ZELLER](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) eliminazione di ogni altra forma di erogazione di benefici per i figli a carico di carattere non permanente».

1.32

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) progressivo superamento della contribuzione per gli assegni familiari a carico del datore di lavoro».

1.33

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tra le donne prese in carico dai Centri antiviolenza, Case rifugio e dai Servizi sociali territoriali nonché tra i soggetti già indicati dall'articolo 2, comma 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

1.34

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, contemplando prioritariamente i nuclei familiari con uno o più figli minorenni ovvero con figli disabili, i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro ed abbiano esaurito gli strumenti a sostegno al reddito di cui agli ammortizzatori sociali e i nuclei familiari in disagio abitativo».

1.35

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali a seguito di condizione di vedovanza,».

1.36

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo anche alle famiglie monogenitoriali,».

1.37

[TOSATO](#)

Dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:

«g-bis) previsione di un credito di imposta annuale per le spese relative a *baby-sitter*, spettante ai sostituti di imposta persone fisiche il cui nucleo familiare è composto da soggetti entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui; previsione, altresì, del medesimo credito alle ragazze madri lavoratrici cittadine italiane o comunitarie, nonché a genitori legalmente o effettivamente separati entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari;

g-ter) previsione, al fine di sostenere le spese per l'assistenza agli anziani, di un credito di imposta annuale per le spese relative a colf e badanti per i sostituti di imposta cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui».

1.38

[TOSATO](#)

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di un credito di imposta annuale per le spese relative a *baby-sitter*, spettante ai sostituti di imposta persone fisiche il cui nucleo familiare è composto da soggetti entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui; previsione, altresì, del medesimo credito alle ragazze madri lavoratrici cittadine italiane o comunitarie, nonché a genitori legalmente o effettivamente separati entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari».

1.39

[TOSATO](#)

Dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione, al fine di sostenere le spese per l'assistenza agli anziani, di un credito di imposta annuale per le spese relative a colf e badanti per i sostituti di imposta cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui».

1.40

[DLBIAGIO](#)

Dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individuazione delle misure finalizzate alla revisione del trattamento tributario del reddito della famiglia secondo i seguenti criteri direttivi:

1) introduzione del cosiddetto "fattore famiglia": un'area non soggetta a tassazione (*no tax area*), individuata attraverso opportune scale di equivalenza che tengano conto del costo di accrescimento e mantenimento dei figli e delle persone a carico, delle situazioni particolari quali la non autosufficienza, la disabilità, la monogenitorialità, la vedovanza e tutti i parametri utili a meglio identificare e quantificare il carico familiare ed avente come base una stima del costo di mantenimento della singola persona;

2) superata la no-tax area, possibilità di optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare, come determinato applicando alla somma dei redditi prodotti dai coniugi, dai figli minori di età o perennemente invalidi al lavoro e dai figli di età non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, comunque facenti parte del nucleo familiare, al netto degli oneri deducibili, un coefficiente di equivalenza che tenga conto del numero preciso dei componenti il nucleo familiare. l'imposta familiare è calcolata applicando, al reddito così determinato, le aliquote vigenti;

3) per i nuclei familiari con più di tre figli a carico, l'imposta familiare di cui al punto due si calcola in base ad un'aliquota unica del 23 per cento».

1.41

[DLBIAGIO](#)

Dopo la lettera g) inserire la seguente:

«g-bis) individuazione delle misure finalizzate a garantire adeguate misure di agevolazione dell'imposta sul valore aggiunto sugli alimenti e generi destinati a lattanti di età inferiore a dodici mesi e a bambini di età compresa fra uno e tre anni quali biscotti, omogeneizzati, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, pastine, tisane, succhi di frutta, cereali sapidi, cereali dolci, liofilizzati, verdure secche e liquide, olio primi mesi e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia».

All'onere derivante dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

1.42

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) previsione, nell'ambito dei servizi alla persona, di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16, i cui genitori abbiano diritto a prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario, e siano cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia nonché a tutti gli stranieri residenti in Italia titolari del permesso unico di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 40, e agli altri stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, le famiglie di immigrati con diritto d'asilo;».

1.43

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) riconoscimento in favore delle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di una congrua riduzione del costo del biglietto di ingresso per qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;».

1.44

[DLBIAGIO](#)

Dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) definizione di un'aliquota unica del 23 per cento per l'imposta sul reddito complessivo delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili, per i componenti dei nuclei familiari con più di tre figli a carico di età Inferiore a ventisei anni compiuti».

1.45

[BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [MOLINARI](#), [SIMEONI](#), [FUCKSIA](#)

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione di misure di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le attività sportive e le cure odontoiatriche, mediante detrazioni fino ad un importo massimo del 50 per cento delle spese stesse;».

1.46

[DLBIAGIO](#)

Alla lettera h), sopprimere le parole da «applicazione» a «70.000 euro annui».

1.47

[GIANLUCA ROSSI](#), [LEPRI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [SUSTA](#), [TURANO](#), [ZELLER](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire i primi due periodi con i seguenti: «applicazione del beneficio di cui alle lettere a) e b) fino a una soglia ISEE del nucleo familiare pari a 30.000 euro annui. Previsione che al di sopra di tale soglia si applichi una progressiva riduzione del beneficio, per scaglioni successivi, fino all'azzeramento quando il nucleo familiare raggiunge la soglia ISEE pari a 50.000 euro annui».

Consequentemente sopprimere la lettera i).

1.48

[TOSATO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera h):*

a) *sostituire le parole: «una soglia di reddito ISEE del nucleo familiare pari a 50.000 euro annui» con le seguenti: «una soglia di reddito ISEE del nucleo familiare di cui almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o comunitario»;*

b) *eliminare l'ultimo periodo.*

2) *alla lettera i) sostituire le parole: «euro 5.000 annui» con le seguenti: «euro 6.000 annui».*

1.49

[TOSATO](#)

Alla lettera h), sostituire le parole: «una soglia di reddito ISEE del nucleo familiare pari a 50.000 euro annui» con le seguenti: «una soglia di reddito ISEE del nucleo familiare di cui almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o comunitario pari a 50.000 euro annui».

1.50

[TOSATO](#)

Alla lettera h), apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «una soglia di reddito ISEE del nucleo familiare pari a 50.000 euro annui» con le seguenti: «una soglia di reddito ISEE del nucleo familiare di cui almeno uno dei due genitori sia cittadino italiano o comunitario pari a 50.000 euro annui»;*

2) *eliminare l'ultimo periodo.*

1.51

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «50.000 euro», con le seguenti: «70.000 euro» e le parole: «70.000 euro», con le seguenti: «100.000 euro».

1.52

[GUERRA](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [LEPRI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [RICCHIUTI](#), [SUSTA](#), [TURANO](#), [ZELLER](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il calcolo dell'ISEE avviene secondo le disposizioni riservate alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio 5 dicembre 2013, n. 159.».

1.53

[TOSATO](#)

Alla lettera h), sopprimere l'ultimo periodo.

1.54

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «il convivente stabile che risulta coabitante», con le seguenti: «il genitore che contribuisce al sostentamento dei figli».

1.55

[DLBIAGIO](#)

Alla lettera h), dopo le parole: «convivente stabile», inserire le seguenti: «da almeno 5 anni».

1.56

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il valore della prima casa non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore ISEE».

1.57

[MALAN](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «euro 5.000», con le seguenti: «euro 10.000».

1.58

[TOSATO](#)

Alla lettera i) sostituire le parole: «euro 5.000 annui per ogni ulteriore figlio a carico» con le seguenti: «euro 5.000 annui per ogni ulteriore figlio a carico, aumentato della metà per ogni figlio a carico successivo al secondo e di 9.000 euro annui per ogni figlio disabile a carico».

1.59

[TOSATO](#)

Alla lettera i) sostituire le parole: «euro 5.000 annui per ogni ulteriore figlio a carico» con le seguenti: «euro 6.000 annui per ogni ulteriore figlio a carico e di 8.000 euro annui per ogni figlio disabile a carico».

1.60

[TOSATO](#)

Alla lettera i) sostituire le parole: «euro 5.000 annui» con le seguenti: «euro 6.000 annui».

1.61

[TURANO](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [LEPRI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [SUSTA](#), [ZELLER](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 1, lettera l) sopprimere le parole: «di reddito».

1.62

[DLBIAGIO](#)

Alla lettera m) dopo le parole: «fiscale o in denaro, » inserire le seguenti: «opzionalmente,».

1.63

[LEPRI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [SUSTA](#), [TURANO](#), [ZELLER](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) innalzamento dell'attuale soglia di reddito percepito dal figlio ai fini dell'individuazione dello stato di figlio a carico a 5.000 euro annui;».

1.64

[BERTOROTTA](#), [BOTTICI](#)

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) riconoscimento di una idonea percentuale di deduzione dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nel caso di famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;».

1.65

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) revisione, tenendo conto dell'indice di Gini, della disparità di reddito, delle vocazioni produttive territoriali e della rete di servizi pubblici locali, dell'indicatore ISEE, prevedendo in particolare:

- 1) esclusione della prima casa di abitazione;
- 2) conteggio al 50 per cento del reddito femminile;
- 3) previsione di parametri di agevolazione per famiglie monogenitoriali, a seguito di

condizione di vedovanza, e con uno o più figli a carico;

4) previsione di parametri particolari per i nuclei familiari di lavoratori stranieri, per famiglie di immigrati con diritto d'asilo.

Tale revisione dovrà prevedere il coinvolgimento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, ISTAT, Rappresentanze del Terzo settore, Associazioni femminili ? Case internazionali delle donne, Centri antiviolenza, Associazioni dei consumatori».

1.66

[LEPRI](#), [DALLA ZUANNA](#), [DI GIORGI](#), [GIANLUCA ROSSI](#), [FAVERO](#), [FORNARO](#), [GIACOBBE](#), [GUERRA](#), [RICCHIUTI](#), [SUSTA](#), [TURANO](#), [ZELLER](#), [PEZZOPANE](#)

Al comma 1, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) adozione di adeguati strumenti di compensazione a favore dei nuclei familiari al di sotto della soglia ISEE pari a 50.000 euro annui, qualora il trattamento riconosciuto in applicazione della lettera h) risulti inferiore a quello percepito dai medesimi in riferimento a benefici di carattere permanente alla data di entrata in vigore della presente legge;».

1.67

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti e organismi pubblici competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni tenuto conto anche dell'intervento sussidiario, ma non sostitutivo delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali».

1.68

[PANIZZA](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

1.69

[DE PETRIS](#), [PETRAGLIA](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#), [URAS](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui alla presente legge, con cadenza trimestrale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri interessati, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attuazione di quanto previsto dai citati decreti legislativi e sulle evidenze e criticità attuative eventualmente emerse, anche ai fini dell'adozione delle disposizioni integrative e correttive, secondo i criteri di cui al comma 2».

1.0.1

[TOSATO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;

b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei

figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a venti sei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti da minor azione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;

2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);

4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;

c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):

1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera *i-septies*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;

3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;

4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-*bis* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;

d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del precedente comma si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.

3. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dai precedenti commi sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari».

1.0.2

TOSATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «le spese sanitarie, per la parte che eccede» lire 250 mila» sono inserite le seguenti: «, calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia»;

b) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro l'anno per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minore affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro l'anno per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da qualunque dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi o anche, congiuntamente, da più di uno"».

1.0.3

[BERGER](#), [ZELLER](#), [PALERMO](#), [LANIECE](#), [FAUSTO GUILHERME LONGO](#), [PANIZZA](#),
[BATTISTA](#), [FRAVEZZI](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

1.3.2.1.26. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 469 (pom.) del 15/03/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 15 MARZO 2017
469ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2490\)](#) *VACCIANO ed altri. - Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio*

[\(2631\)](#) *Mauro Maria MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di termine prescrizione per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il relatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) dà conto del parere non ostativo espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea. Menziona quindi la questione della difficoltà degli eredi di venire a conoscenza della sussistenza di cassette di sicurezza, sollevata nel corso del dibattito, facendo presente che essa è sostanzialmente estranea alla materia dei disegni di legge in titolo, e richiederebbe un disegno di legge specifico volto a innovare la disciplina codicistica.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) rimarca la rilevanza della questione del diritto alla conoscenza degli eredi, riconosciuta ampiamente nell'ambito della società civile, la quale merita pertanto il dovuto approfondimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(212) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra

(220) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. - Disposizioni per l'adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra

(1542) MARINELLO ed altri. - Trattamenti pensionistici vittime di guerra

(1742) Laura FASIOLO. - Trattamenti pensionistici di guerra

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore [GIACOBBE](#) (PD) anticipa brevemente i contenuti dei disegni di legge in esame, riservandosi di svolgere un'esposizione più dettagliata nella prossima seduta utile, anche in vista della individuazione di un testo base per la discussione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1473) LEPRI ed altri. - Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico

(22) ZELLER ed altri. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l'infanzia

(25) ZELLER e BERGER. - Agevolazioni fiscali e in materia di assegno per il nucleo familiare in favore delle famiglie numerose o con figli disabili e di quelle che si trovano al di sotto della soglia di povertà

(33) ZELLER ed altri. - Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia mediante l'introduzione del metodo del quoziente familiare

(153) Laura BIANCONI. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(167) Laura BIANCONI. - Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per la prima casa in favore delle famiglie con un disabile grave a carico

(341) DE POLI. - Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione del contributo alla genitorialità

(569) BITONCI. - Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese documentate sostenute per l'acquisto di beni di prima necessità

(773) Emanuela MUNERATO. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l'infanzia

(924) Ornella BERTOROTTA ed altri. - Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose

(1161) Raffaella BELLOT. - Riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti di prima necessità per l'infanzia

(1198) D'ANNA. - Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

(2066) SCHIFANI ed altri. - Misure per il sostegno della famiglia

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 marzo.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che i presentatori hanno riformulato l'emendamento 1.7 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) comunica che l'inizio della seduta di domani, già convocata alle ore 14,30, è posto a 15 minuti dalla conclusione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1473](#)

1.7 (testo 2)

[BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#)

All'articolo 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati di carne, latte in polvere e liquido per neonati;».

1.3.2.1.27. 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 505 (ant.) del 29/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017
505^a Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [GIACOBBE](#) (PD) riferisce alla Commissione sugli aspetti di competenza del provvedimento in titolo, sottolineando che l'articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni che sono riconosciute alle imprese già esistenti e alle nuove che si insediano e che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nelle zone economiche speciali - ZES.

In particolare si prevede che le imprese che effettuano investimenti all'interno delle ZES possono fruire di un credito d'imposta relativamente all'acquisto di beni strumentali nuovi nei territori del Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 50 milioni di euro. La misura agevolativa è efficace per gli investimenti effettuati in tali zone fino al 31 dicembre 2020.

Più analiticamente, il relatore fa presente che il comma 1 del citato articolo 5 prevede che le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire di procedure semplificate e di regimi procedurali speciali, che riducono i termini dei procedimenti e semplificano gli adempimenti rispetto alla normativa vigente. Il comma 2 amplia, sempre in relazione agli investimenti effettuati nella ZES, la portata del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, previsto dalla legge di stabilità 2016. In primo luogo per gli investimenti nella ZES è prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2020, la possibilità di usufruire di tale agevolazione. In secondo luogo, è elevato a 50 milioni di euro

l'ammontare massimo di ciascun progetto di investimento al quale è commisurato il credito d'imposta.

Osserva quindi che il comma 3 individua le condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, stabilendo in particolare che le imprese devono mantenere le attività nella ZES per almenocinque anni successivi al completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, pena la revoca dei benefici concessi e goduti; inoltre le imprese stesse non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

Il comma 4 prevede che l'agevolazione concernente il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi è concessa nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) della Commissione n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 14.

Tale articolo, al comma 1 prevede la proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018, con riferimento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni, del termine temporale per l'effettuazione dei medesimi investimenti, ai fini del beneficio fiscale cosiddetto del super-ammortamento.

Resta immutato il termine del 31 dicembre 2017 per il rispetto delle condizioni costituite dall'accettazione del relativo ordine da parte del venditore e dell'esecuzione del pagamento di acconti, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Le misure descritte, al fine di consentire la concreta possibilità di fruizione della misura agevolativa di cui trattasi ed in considerazione della particolare complessità riguardante la realizzazione degli investimenti in questione con conseguente allungamento dei tempi necessari per la consegna degli stessi, dispongono la proroga del termine entro il quale tali investimenti devono essere effettuati. Il relatore osserva infine che la relazione tecnica stima un ulteriore incremento di circa il 3 per cento della quota di investimenti rispetto alla percentuale di incremento che era stata indicata nella relazione originaria, derivante dalla misura di proroga.

Si apre il dibattito.

Il senatore [CARRARO](#) (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto di astensione a nome della propria parte politica, poiché il decreto-legge, pur recando misure agevolative astrattamente condivisibili, non affronta in maniera incisiva i numerosi aspetti della fragilità e debolezza del tessuto economico del Mezzogiorno i cui dati macroeconomici sono più vicini a quelli di territori in via di sviluppo che non a quelli attribuibili ad un'economia di stampo europeo.

A giudizio del senatore [MOLINARI](#) (*Misto-Idv*) nel corso degli ultimi anni sono stati introdotti strumenti di incentivazione e misure indirizzate alle imprese che operano nel Mezzogiorno che, pur non avendo innescato un processo di generalizzato sviluppo economico - come sarebbe stato preferibile - hanno comunque consentito al Mezzogiorno di avviare un'inversione di tendenza i cui segnali positivi vanno comunque sostenuti. Tuttavia, ritiene che le misure adottate e le risorse finanziarie preordinate anche a livello comunitario non riusciranno mai a risollevare il tessuto economico e sociale del Mezzogiorno se la classe dirigente meridionale non riuscirà a rinnovarsi radicalmente e a districare gli intrecci tra malaffare e gestione dell'economia. Preannuncia quindi una valutazione favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore [VACCIANO](#) (*Misto*) rileva che l'incremento dell'importo massimo del singolo progetto agevolabile all'interno delle aree ZES non può che essere ricondotto ad imprese di grandi dimensioni, con il rischio non remoto che le risorse pubbliche siano assorbite da un solo progetto di investimento. Anche in relazione alle dimensioni finanziarie degli investimenti ritiene che il vincolo di cinque anni di mantenimento dell'iniziativa sia facilmente eludibile. Ritiene pertanto di aver motivato

il proprio orientamento di astensione.

Il senatore [MOSCARDELLI](#) (PD) rileva che le stime economico-sociali riferite al territorio del Mezzogiorno testimoniano di un'inversione di tendenza positiva, pur nella consapevolezza dell'ancor ridotto apporto del Sud al PIL nazionale. Non può essere però disconosciuto il valore di stimolo e sostegno delle misure contenute nel provvedimento in titolo proprio rispetto a tale inversione di tendenza. In prospettiva, ritiene che la vera sfida sarà l'utilizzo appropriato e efficace delle risorse finanziarie preordinate in sede comunitaria per superare definitivamente il *gap* infrastrutturale e irrobustire quei fattori di contesto che rendono maggiormente efficaci le agevolazioni e gli incentivi diretti agli investimenti privati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dà la parola al relatore [GIACOBBE](#) (PD) il quale, facendo riferimento alle osservazioni emerse nel dibattito, preannuncia un parere non ostativo, con l'invito alla Commissione di merito a valutare la possibilità di modificare le condizioni di fruibilità dell'agevolazione per gli investimenti nelle ZES aumentando il termine dei cinque anni ovvero prevedendo criteri aggiuntivi in grado di scongiurare comportamenti elusivi.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) rimarca la mancanza di una seria discussione e di un approfondimento dei contenuti del decreto-legge giudicando intempestivo il voto sulla proposta del relatore.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#) richiama l'articolazione del dibattito finora svolto che smentisce il giudizio espresso dalla senatrice Bottici, non escludendo peraltro un rinvio della votazione a martedì.

Il senatore [Gianluca ROSSI](#) (PD), pur rimettendosi alle scelte della Presidenza, sottolinea la tardività dell'intervento della senatrice Bottici, che non ha ritenuto opportuno intervenire in discussione generale, e rimarca che la richiamata esigenza di ulteriori approfondimenti non può essere addossata ad altri Gruppi politici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MOSCARDELLI](#) (PD) sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge n. 1473 e connessi in materia di agevolazioni fiscali per le famiglie, auspicando un coinvolgimento dell'Ufficio parlamentare di bilancio rispetto alle proposte di modifiche già presentate.

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), pur ricordando il significativo e rilevante ausilio istruttorio fornito in corso di audizione dall'Ufficio parlamentare di bilancio sul disegno di legge, si riserva di verificare la praticabilità della proposta del senatore Moscardelli rispetto alla proposta emendativa.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.28. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 522 (pom.) del 01/08/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6ª)
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2017
522ª Seduta

Presidenza del Presidente
[Mauro Maria MARINO](#)

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [Mauro Maria MARINO](#), nel dare conto di quanto è stato convenuto nell'odierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in merito alla programmazione dei lavori con riferimento alla fase successiva alla sospensione dell'attività parlamentare, puntualizza in primo luogo che è prevista la trattazione della proposta di risoluzione sugli atti legislativi europei che costituiscono il Pacchetto bancario, con riserva di proporre altresì l'esame all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, fa presente che proseguirà l'esame del testo unificato per i disegni di legge in materia di pensioni di guerra (n. 212 e connessi) e dei disegni di legge recanti agevolazioni per studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (n. 2236) e agevolazioni fiscali per le famiglie (n. 1473 e connessi), mentre verrà avviato l'esame del disegno di legge n. 2837, in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali e, in sede consultiva, del disegno di legge europea 2017 (n. 2866).

Fa presente che sarà ripreso l'esame delle proposte di direttive relative alla base imponibile comune per l'imposta sulle società.

Riferisce che verrà richiesto di svolgere l'esame in quanto affari assegnati delle questioni della riforma della disciplina dei confidi, alla luce della delega recata dalla legge n. 150 del 2016, e delle misure da adottare in riferimento alle sofferenze bancarie.

Comunica infine che saranno programmate le audizioni del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta in relazione alla riforma del settore dei giochi e del direttore dell'Agenzia Entrate Riscossione, e che in tale ambito potrà essere valutato il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2263.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata alle ore 15 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

